

ACCORDO QUADRO DI PARTECIPAZIONE

SACE S.p.A. – Banche

Master Risk Participation Agreement (MRPA) Archimede

Versione V 20260702 1.0 del 2 luglio 2026

INDICE

1	DEFINIZIONI.....	3
2	OPERAZIONI.....	7
3	OFFERTA.....	7
4	ACCETTAZIONE.....	8
5	PREVISIONI CONTRASTANTI.....	8
6	PARTECIPAZIONI.....	8
7	INADEMPIMENTO AI SENSI DELL'OPERAZIONE PARTECIPATA.....	9
8	REMUNERAZIONE, COMPENSI E AZIONI DI RIVALSA.....	11
9	INTERESSI DI MORA.....	11
10	IMPOSTE E PAGAMENTI.....	11
11	FRAUD RISK – CONTROLLO INTERNO.....	12
12	OBBLIGHI INFORMATIVI.....	12
13	MODIFICHE AI TERMINI DELL'OPERAZIONE.....	12
14	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE.....	13
15	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL DEBITO.....	14
16	RISERVATEZZA.....	15
17	CEDIBILITÀ.....	17
18	ULTERIORI OBBLIGHI DELLA BANCA.....	17
19	DICHIARAZIONI E GARANZIE.....	18
20	COMUNICAZIONI.....	19
21	EFFICACIA DELL'ACCORDO.....	20
22	DURATA E RECESSO.....	20
23	VARIE.....	22
24	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	22
	ALLEGATO I – OFFERTA E ACCETTAZIONE.....	24
	ALLEGATO II – RICHIESTA DI PAGAMENTO.....	28
	ALLEGATO III – DICHIARAZIONE ASSENZA CONTESTAZIONI.....	30
	ALLEGATO IV – DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'ORDINANTE.....	31
	ALLEGATO V – ATTO DI ADESIONE.....	36
	ALLEGATO VI – AUTOCERTIFICAZIONE PROGETTI ELEGGIBILI.....	38
	- VI. A - AUTOCERTIFICAZIONE ARCHIMEDE.....	38
	- VI. B – ELENCO OBIETTIVI AMBIENTALI.....	41
	- VI. C - TABELLA INDICATORI MATTM.....	60

Premesso che:

- Qualora la Banca (come successivamente definita) offra a SACE di partecipare ad un'Operazione ai sensi dell'Articolo 3 del presente accordo (l'"**Accordo**") e SACE accetti tale Offerta ai sensi dell'Articolo 4, le previsioni del presente Accordo si applicheranno in relazione a tale partecipazione (una "**Partecipazione**");
- Le definizioni di cui al successivo Articolo 1 saranno tali anche se espresse al plurale o viceversa.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo e di qualsiasi Accordo di Partecipazione, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito indicato:

"**Accettazione**" indica l'accettazione da parte di SACE di un'Offerta ai sensi dell'Articolo 4;

"**Accordo di Partecipazione**" indica l'accordo tra la Banca e SACE ai sensi dell'Offerta, dell'Accettazione e del presente Accordo (unitamente ad ogni modifica che la Banca e SACE potranno di volta in volta concordare per iscritto) con riferimento a un'Operazione Partecipata;

"**Articolo**" indica qualsiasi articolo del presente Accordo;

"**Banca**" indica ciascuna banca nazionale o banca estera, alla quale sia stata richiesta da parte dell'Ordinante l'emissione di un Bond o una Controgaranzia, che rispetti adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, che abbia aderito al presente Accordo ai sensi dell'Articolo 21 (Efficacia dell'Accordo). Resta inteso che non potranno essere ricompresi quale Banche i soggetti destinatari di Sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito nonché i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali;

"**Banca Controgarantita**" indica, qualora presente, il soggetto, diverso dalla Banca, emittente del Bond Controgarantito;

"**Beneficiario**" indica il soggetto, eventualmente diverso dal Soggetto Garantito, committente del progetto/fornitura in Italia, beneficiario del Bond oppure, qualora presente, del Bond Controgarantito;

"**Bond**" indica alternativamente: advance payment bonds, performance bonds, warranty bonds, retention money bonds, maintenance bonds, custom bonds, refund guarantees e bid bonds, anche nella forma di stand-by letter of credit, da emettere nell'interesse del relativo Ordinante in relazione a un Progetto come definito nell'Allegato VI (Autocertificazione Progetti Eleggibili);

"**Bond Controgarantito**" indica alternativamente: advance payment bonds, performance bonds, warranty bonds, retention money bonds, maintenance bonds, custom bonds, refund guarantees e bid bonds, anche nella forma di stand-by letter of credit, controgarantito dal Bond.

"**Codice Etico SACE**" indica il codice etico del Gruppo SACE, disponibile sul sito internet di SACE al seguente indirizzo: [gruppo-sace---codice-etico.pdf](#)

Controgaranzia: indica l'impegno di firma da emettere dalla Banca a favore della Banca Controgarantita per l'emissione di un Bond Controgarantito;

"Divisa" indica la divisa in cui la relativa Operazione è espressa, come indicato nella relativa Offerta;

"Documenti" indica i Documenti dell'Operazione e gli Allegati al presente Accordo;

"Documenti dell'Operazione" indica tutti i documenti relativi a ciascuna Operazione Partecipata, a titolo esemplificativo non esaustivo (i) il Bond, (ii) l'eventuale Bond Controgarantito, (iii) la Manleva, (iv) il contratto commerciale e (v) eventuali Garanzie e Garanzie Accessorie;

"Euribor" indica, con riferimento a un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, il saggio nominale annuo d'interesse, rilevato giornalmente, alle ore 11.00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR Paanel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici. Qualora, alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, il dato suddetto non fosse comunque rilevabile, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile, comunicata dallo stesso Comitato di Gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee). Tale tasso di riferimento sarà determinato dalla media aritmetica semplice delle rilevazioni quotidiane dell'Euro Interbank Offered Rate;

"Fronting Fee" indica la commissione, trattenuta dalla Banca, equivalente alla differenza tra la Remunerazione Banca e la Remunerazione SACE;

"Garante" indica, ove presente, il soggetto avente i Requisiti che presterà una Garanzia a garanzia delle obbligazioni dell'Ordinante nell'ambito di un'Operazione;

"Garanzia" indica, nell'ambito di un'Operazione, la garanzia personale autonoma a prima richiesta rilasciata dal Garante a beneficio della Banca nell'ambito di un'Operazione. La garanzia dovrà: (i) essere conforme ai requisiti previsti dagli articoli 213 (Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti) e 215 (Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come eventualmente successivamente modificati o integrati, ai fini della c.d. "credit risk mitigation", nonché di altra normativa di vigilanza prudenziale di volta in volta applicabile ai fini della mitigazione del rischio; (ii) avere ad oggetto la copertura delle obbligazioni dell'Ordinante nell'ambito della relativa Operazione;

"Garanzia Accessoria" indica ogni garanzia reale o personale da chiunque prestata, nonché ogni altra forma di soddisfazione a beneficio della Banca, nell'ambito di un'Operazione.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica (a) in cui le operazioni sui depositi nella Divisa sono effettuate nel London Interbank Market; e (b) in cui le banche sono aperte per l'esercizio della loro normale attività (i) a Roma e Milano e (ii) nel mercato finanziario della Divisa;

"Importo del Credito" indica, con riferimento a un'Operazione Partecipata, l'importo capitale complessivo dell'esposizione della Banca nei confronti del relativo Ordinante, come indicato nel relativo Accordo di Partecipazione;

"Importo della Partecipazione" indica, nell'ambito di un'Operazione Partecipata, l'ammontare complessivo in linea capitale dell'esposizione debitoria assunta da SACE in relazione all'Operazione Partecipata come indicato nel relativo Accordo di Partecipazione (al fine di evitare dubbi interpretativi a tale riguardo, esclusi costi e spese cui SACE sia espressamente tenuta in base alle previsioni del presente Accordo);

"Importo Non Pagato" indica:

- (a) un importo dovuto per capitale alla Banca dal relativo Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata e per il quale l'Ordinante non abbia costituito la relativa provvista a copertura; e
- (b) un importo ricevuto per capitale dalla Banca da parte del relativo Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata che la Banca deve successivamente restituire all' Ordinante o a terzi sulla base di norme imperative.

"Inadempimento" indica:

- (a) nell'ambito di un'Operazione Partecipata, qualsiasi mancato incasso di importi dovuti alla Banca da parte del relativo Ordinante; e
- (b) la situazione in cui la Banca riceve importi dal relativo Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata che deve successivamente restituire all'Ordinante o a terzi sulla base di norme imperative.

"ISP 98" indica la Pubblicazione ICC n. 590 (International Standby Practices ISP 98) e successive revisioni quando applicabili all'Operazione;

"Manleva" indica il contratto, sottoscritto tra la Banca e l'Ordinante ai fini dell'emissione del Bond, che disciplina, inter alia, obblighi e impegni tra le parti;

"Normativa SACE" indica quanto previsto dall'articolo 1 commi 259 ss. della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (come di volta in volta modificata o integrata).;

"Obiettivi Ambientali" indica gli obiettivi ambientali di cui all'Allegato VI. B (Elenco Obiettivi Ambientali) (come di volta in volta modificato o integrato, l'"**Elenco Obiettivi Ambientali**").

"Offerta" indica un'offerta effettuata dalla Banca a SACE in conformità all'Articolo 3;

"Operazione" indica il rilascio da parte della Banca di un Bond o di una Controgaranzia;

"Operazione Partecipata" indica l'Operazione rispetto alla quale SACE ha accettato una Partecipazione in conformità all'Articolo 4;

"Ordinante" indica il soggetto verso cui la Banca ha diritto di regresso in relazione ad un'Operazione Partecipata, come specificato nella relativa Offerta, avente i seguenti requisiti (i "**Requisiti**"):

- non rientrare nella definizione di PMI;
- non risultare classificate tra le esposizioni deteriorate e non presentare un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento;
- avere, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, un rating in ogni caso non inferiore alla classe equivalente «B», secondo la scala Standard & Poor's
- non rientrare nella definizione di "imprese in difficoltà" ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,
- avente sede legale in Italia,
- validamente costituito ed esistente,
- sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) non essere sottoposto a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposto a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore o un finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio; (c) non avere Segnalazioni Negative e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che non provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la data di inizio dell'Operazione;

"Parte" indica, alternativamente e a seconda dei casi, la Banca o SACE;

"Parti" indica, congiuntamente, la Banca e SACE;

"Percentuale di Copertura Richiesta a SACE" indica, con riferimento a un'Operazione Partecipata, la percentuale di partecipazione richiesta a SACE nell'Offerta sull'Importo del Credito;

"PMI" indica le piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea;

"Questionario di Accreditamento" indica il questionario (disponibile sul sito di SACE al seguente indirizzo: www.sace.it) contenente dichiarazioni in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, sanzioni e controllo delle esportazioni che la Banca è tenuta a compilare ai sensi dell'Articolo 21 (*Efficacia dell'Accordo*) che segue.

"Questionario di Addizionalità" indica il questionario in formato excel (disponibile sul sito di SACE al seguente indirizzo: www.sace.it), contenente le dichiarazioni e informazioni richieste all'Ordinante in relazione all'Operazione, ai fini della valutazione di addizionalità, che la Banca è tenuta a trasmettere a SACE ai sensi dell'Articolo 18.6 che segue e che l'Ordinante dovrà compilare sulla base delle linee-guida reperibili sul suddetto sito. .

"Quota di Partecipazione" indica l'ammontare pari alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE dell'Importo Non Pagato;

"Quota Trattenuta" indica la percentuale dell'Importo del Credito dell'Operazione Partecipata mantenuta dalla Banca a proprio rischio;

"Remunerazione Banca" indica tutti gli importi, per commissioni o interessi, applicati dalla Banca all'Operazione Partecipata.

"Remunerazione SACE" indica la commissione riconosciuta dalla Banca a SACE sull'Importo della Partecipazione, regolata in EUR; nel caso di operazioni in Divisa diversa da EUR, sarà da calcolarsi al tasso di cambio applicato dalla Banca all'Ordinante. Resta inteso che (i) il livello minimo della Remunerazione SACE relativa a ciascuna Operazione Partecipata è stabilito a insindacabile giudizio di SACE, e (ii) in caso di incremento della Remunerazione Banca, la Remunerazione SACE dovrà essere conseguentemente incrementata ferma restando la Fronting Fee;

"Ristrutturazione Generale del Debito" indica qualsiasi riscadenzamento o riorganizzazione dell'indebitamento (o di una classe di indebitamento) dell'Ordinante, anche (a titolo meramente esemplificativo) a seguito di novazione, dazione in pagamento con efficacia liberatoria, rifinanziamento o accollo o espromissione da parte di terzi che soddisfino i seguenti requisiti:

- (a) i titolari di più del 50% dell'indebitamento (o di qualsiasi classe di indebitamento, ove previsto) vi partecipino o vi consentano; e
- (b) che la medesima sia conseguenza di un'insolvenza dichiarata o presunta, difficoltà nei pagamenti, moratoria (dichiarata unilateralmente o altro), controlli valutari o restrizioni ai trasferimenti, ritenute di pagamenti in valute straniere o circostanze analoghe.

"SACE" indica SACE S.p.A., società per azioni con socio unico, costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591;

"Sanzioni" indica ciascuna legge, regolamento, embargo o qualsiasi altra misura restrittiva introduttiva di sanzioni economiche o finanziarie, somministrata, emanata, imposta o eseguita da una qualsiasi delle seguenti autorità (ivi incluse le rispettive autorità sanzionanti):

- (i) le Nazioni Unite;
- (ii) l'Unione Europea;
- (iii) il governo degli Stati Uniti d'America;
- (iv) il governo del Regno Unito; ed
- (v) il governo della Repubblica Italiana

"Segnalazioni Negative" indica (a) qualsiasi segnalazione da parte della Banca o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d'Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991): (i) "sofferenze"; (ii) "crediti passati a perdita"; (iii) "inadempimenti persistenti" e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte della Banca alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella Variabile di Classificazione "inadempienze probabili";

"Soggetto Garantito" indica il Beneficiario oppure la Banca Controgarantita avente diritto a ricevere il pagamento da parte della Banca nell'ambito di un'Operazione Partecipata;

"Soggetto Sanzionato" indica i soggetti destinatari di qualsiasi sanzione economica e/o di qualsiasi misura restrittiva emanata e applicata da parte di una delle autorità elencate alla definizione di "Sanzioni";

"Tasso di Interesse di Riferimento" indica il tasso che sarà applicabile alle Divise diverse da quelle quotate sull'Euribor e, in relazione a un periodo per il quale deve essere determinato un tasso di interesse, il tasso annuale determinato da banche primarie nel mercato finanziario della Divisa per come risulta alle o intorno alle 12:00 a.m. in tale mercato finanziario sulla relativa schermata(e) Reuters (o altre schermate solitamente utilizzate a tale scopo in tale mercato finanziario, come indicate dalla Parte che richiede gli interessi), per depositi in tale Divisa per una durata comparabile a quella del relativo periodo;

"Termine Finale" indica, in relazione a un'Operazione Partecipata la data in cui la responsabilità della Banca nell'ambito di tale Operazione Partecipata è ridotta a zero, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6.2 (B);

"UCP" indica la Pubblicazione ICC nr. 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – UCP 600) e successive revisioni quando applicabili all'Operazione;

"URDG" indica la pubblicazione ICC 758/REV.2010 (Uniform Rules for Demand Guarantees) e successive revisioni quando applicabili all'Operazione.

2 OPERAZIONI

- 2.1 La Banca avrà la facoltà di offrire a SACE una Partecipazione in relazione ad una Operazione ai termini e condizioni del presente Accordo, previo coordinamento con le competenti strutture di SACE.
- 2.2 Resta altresì inteso che SACE non potrà in nessun caso accettare Partecipazioni con una Percentuale di Copertura Richiesta a SACE superiore al 50%.

3 OFFERTA

- 3.1 Se la Banca intende proporre a SACE una partecipazione in un'Operazione, dovrà presentare un'Offerta in conformità a quanto previsto all'Articolo 20 e secondo la forma di cui all'Allegato I (Offerta e Accettazione).
- 3.2 La Banca dovrà fornire tempestivamente a SACE copia dei Documenti, ed eventuali altri documenti richiesti da SACE, in ogni caso entro e non oltre la data di presentazione dell'Offerta.

- 3.3 La Banca dovrà fornire, entro cinque Giorni Lavorativi dall'emissione del Bond, evidenza della stessa emissione unitamente alla versione perfezionata dei Documenti dell'Operazione.
- 3.4 La Banca dovrà fornire inoltre, dietro richiesta di SACE in sede di istruttoria di valutazione di ciascuna Operazione, ulteriori documenti richiesti da SACE alla Banca.

4 ACCETTAZIONE

- 4.1 SACE non è in alcun modo obbligata ad accettare un'Offerta.
- 4.2 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 4.1, un Accordo di Partecipazione si riterrà concluso nel momento in cui la Banca avrà ricevuto l'Accettazione dell'Offerta da parte di SACE in conformità all'Articolo 20.1 e sostanzialmente coi contenuti e nella forma di cui nell'Allegato I (Offerta e Accettazione).
- 4.3 Qualora SACE non comunichi la propria Accettazione entro il termine di scadenza indicato nell'Offerta, quest'ultima non si considererà più valida e un'eventuale Accettazione di tale Offerta da parte di SACE oltre detto termine non sarà efficace, salvo conferma scritta da parte della Banca da far pervenire a SACE entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Accettazione tardiva secondo le modalità previste dall'art. 20.3.
- 4.4 Resta espressamente inteso che, qualora i relativi Documenti non venissero perfezionati entro 5 mesi dalla data di Accettazione dell'Offerta, il relativo Accordo di Partecipazione si intenderà automaticamente risolto, salvo diverso accordo tra le Parti.

5 PREVISIONI CONTRASTANTI

In caso di incongruenze o discrepanze tra le previsioni concordate nell'Offerta e nell'Accettazione rispetto alle previsioni del presente Accordo, prevarranno le previsioni contenute nell'Offerta e nell'Accettazione.

6 PARTECIPAZIONI

- 6.1 In seguito a un Inadempimento, SACE si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere a prima richiesta alla Banca, senza sollevare obiezioni o eccezioni, un importo pari alla Quota di Partecipazione nell'Operazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta della Banca inviata in conformità con quanto previsto all'Articolo 6.2, restando in ogni caso inteso che SACE avrà il diritto di compensare gli importi eventualmente dovuti ai sensi del presente articolo con ogni somma dovuta dalla Banca ai sensi dell'Art. 8 del presente Accordo in relazione alla medesima Operazione Partecipata.
- 6.2 Resta peraltro inteso tra le Parti che:
- (a) la Banca perderà il proprio diritto a ricevere il relativo pagamento da parte di SACE, in relazione a Operazioni Partecipate, qualora non informi SACE del relativo Inadempimento entro 30 (trenta) giorni di calendario dal giorno in cui tale Inadempimento si è verificato;
 - (b) ogni richiesta di pagamento della Banca ai sensi dell'Articolo 6.1 dovrà essere inviata nella forma di cui all'Allegato II (Richiesta di pagamento) del presente Accordo, accompagnata dalla documentazione ivi elencata, non oltre 6 mesi dalla data del relativo Inadempimento (il "**Periodo di Avviso di Inadempimento**"),
 - (c) La Banca decadrà dal diritto di esigere un pagamento in relazione a un Inadempimento alla scadenza del relativo Periodo di Avviso di Inadempimento.

(d) Con particolare riferimento alle dichiarazioni contenute nell'Allegato II (Richiesta di pagamento) al presente Accordo, le Parti concordano espressamente che SACE avrà la facoltà di (i) porre in essere – in qualsiasi momento e anche a campione – verifiche sulle Operazioni Partecipate al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e (ii) richiedere alla Banca di fornire documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni stesse. A tal fine la Banca si impegna espressamente a conservare sino al dodicesimo mese successivo al Termine Finale di ciascuna Operazione Partecipata i documenti/evidenze di cui all'Allegato II (Richiesta di pagamento) al presente Accordo e a renderle disponibili a SACE entro 10 (dieci) giorni di calendario da richiesta scritta della stessa.

- 6.3 La Banca non potrà esigere pagamenti in base al presente Articolo dopo il Termine Finale (fermo restando quanto previsto nella lett. b) della definizione di Inadempimento e salvo quanto previsto all'Articolo 10.2) dopo lo svincolo dell'impegno da parte del Soggetto Garantito.
- 6.4 Il pagamento da parte di SACE della Quota di Partecipazione dovrà essere effettuato nella Divisa fermo restando che, nel caso la Divisa sia diversa dall'Euro, SACE avrà il diritto di pagare la Quota di Partecipazione nella medesima valuta della Remunerazione SACE, applicando il tasso di cambio applicato dalla Banca ai fini del pagamento al Soggetto Garantito.
- 6.5 Nel caso in cui l'Importo del Credito nell'ambito di un'Operazione Partecipata venga ridotto, l'Importo di Partecipazione in relazione a tale Operazione Partecipata sarà diminuito in una misura proporzionale rispetto alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE e la Banca dovrà entro 5 (cinque) giorni di calendario informare SACE di tale riduzione.

7 INADEMPIMENTO AI SENSI DELL'OPERAZIONE PARTECIPATA

- 7.1 Dalla data in cui SACE ha adempiuto ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Partecipazione e nei limiti dell'importo pagato, la Banca prende atto ed accetta che SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti e le azioni che spettano alla Banca in base all'Operazione Partecipata e alle Garanzie (la "**Surroga**") e a tal fine porrà in essere ogni atto necessario e opportuno al perfezionamento della Surroga. A seguito della Surroga SACE eserciterà i propri diritti e azioni, anche in sede processuale, e rimarrà l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla Surroga. SACE potrà in ogni caso conferire mandato alla Banca, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei propri diritti e delle azioni derivanti dalla Surroga (il "**Mandato**"). A seguito del Mandato, la Banca si impegna a tenere informato SACE di tutti gli stadi delle pratiche e procedure giudiziali ed extragiudiziali che abbia promosso.
- 7.2 Fatte salve le previsioni del presente Articolo 7, la Banca potrà intraprendere o astenersi dall'intraprendere le iniziative che ritenga adeguate (agendo in base ad un criterio di ragionevolezza e sulla base dei pareri professionali che la Banca riterrà opportuno richiedere) per il recupero di tutti gli importi dovuti alla Banca dall'Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata (le "**Iniziative**").
- 7.3 In seguito a un Inadempimento, e a condizione che SACE abbia (i) regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Partecipazione e (ii) conferito il Mandato, la Banca, prima di intraprendere o di astenersi dall'intraprendere le Iniziative, dovrà consultarsi in buona fede con SACE per un periodo ragionevole e dovrà porre in essere ogni ragionevole sforzo per raggiungere un accordo con SACE su quali, eventuali, Iniziative intraprendere o astenersi dall'intraprendere per ottenere il pagamento o il rimborso di un Importo Non Pagato dall'Ordinante in relazione a un'Operazione Partecipata. L'obbligo della Banca di consultarsi con SACE ai sensi del

presente paragrafo non sussisterà ove la Banca, agendo secondo un principio di ragionevolezza, riterrà che i propri interessi o gli interessi di SACE nell'Operazione Partecipata possano essere pregiudicati o compromessi nel tempo necessario per tali consultazioni sulle Iniziative.

- 7.4 SACE si impegna (in proporzione rispetto alla relativa Percentuale di Copertura Richiesta a SACE) a tenere indenne la Banca, dietro richiesta, da tutte le spese (incluse le spese legali), costi e perdite ragionevolmente incorse e pretese derivanti dall'esecuzione del Mandato e dall'esercizio di diritti relativi ad un'Operazione Partecipata che non siano stati rimborsati dall'Ordinante e/o, ove presente, dal Garante.
- 7.5 Se non è raggiunto un accordo su quali Iniziative debbano essere intraprese o qualora sia opportuno astenersi dall'intraprenderne ai sensi dell'Articolo 7.3, la Banca, se richiesto da SACE e purché questi abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Partecipazione, dovrà rinunciare, ove gli sia stato conferito, al Mandato ovvero porre in essere ogni ragionevole sforzo per cedere a SACE, a spese di SACE, la Percentuale di Copertura Richiesta a SACE in relazione a:
- 7.5.1 pretese, titoli, diritti e interessi della Banca nei confronti dell'Ordinante e/o, ove presente, dal Garante, in relazione al relativo Importo Non Pagato ai sensi della relativa Operazione Partecipata nella misura in cui questa sia cedibile; o (a scelta di SACE)
 - 7.5.2 pretese, titoli, diritti e interessi della Banca relativi all'Operazione Partecipata (ad eccezione delle garanzie), nella misura in cui questa sia cedibile.
- 7.6 Ove non sia raggiunto un accordo su quali Iniziative debbano essere intraprese o qualora sia opportuno astenersi dall'intraprenderne ai sensi dell'Articolo 7.3 e SACE non abbia esercitato i propri diritti di cui all'Articolo 7.5, la Banca potrà rinunciare, ove gli sia stato conferito, al Mandato ed esercitare liberamente i propri diritti con riferimento alla Quota Trattenuta (ove prevista). Qualora, tuttavia, non dovesse, per qualsiasi ragione, essere intervenuta la Surroga, la Banca dovrà cedere a SACE, a spese della Banca, la Percentuale di Copertura Richiesta a SACE di:
- 7.6.1 pretese, titoli, diritti della Banca nei confronti di qualsiasi Ordinante in relazione al relativo Importo Non Pagato ai sensi della relativa Operazione Partecipata nella misura in cui questa sia cedibile; o (a scelta della Banca)
 - 7.6.2 pretese, titoli, diritti della Banca relativi all'Operazione Partecipata (ad eccezione delle garanzie), nella misura in cui questa sia cedibile.
- 7.7 Qualora, per qualsiasi ragione, non dovesse essere intervenuta la Surroga di cui all'Articolo 7.1 e né SACE né la Banca optino per la cessione ai sensi dell'Articolo 7.5 o 7.6 (a seconda dei casi) o la Banca non sia in grado di effettuare la cessione in conformità all'Articolo 7.5 o 7.6 (a seconda dei casi), la Banca gestirà e continuerà a incassare a spese di SACE la quota di rimborso pari alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE dell'Importo Non Pagato, agendo in ogni momento con le modalità che la Banca ritenga più opportune (fermi restando i requisiti di cui all'Articolo 18.2).
- 7.8 In ogni caso, qualora per qualsiasi ragione SACE riceva un pagamento direttamente da un Ordinante e/o, ove presente, dal Garante, nell'ambito dell'Operazione Partecipata, SACE avrà diritto di trattenerne un importo pari alla relativa Percentuale di Copertura Richiesta a SACE, purché abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Partecipazione, e dovrà pagare alla Banca l'eccedenza di tale importo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione del pagamento da parte dell'Ordinante.

7.9 Il presente Articolo 7 non si applicherà alle Controversie Pertinenti, che saranno gestite in conformità all'Articolo 14.

8 REMUNERAZIONE, COMPENSI E AZIONI DI RIVALSA

8.1 Con riferimento a ciascuna Operazione Partecipata, la Banca si impegna a corrispondere a SACE la Remunerazione SACE e i compensi indicati nella relativa Offerta calcolati secondo le modalità previste nell'Offerta.

8.2 La Remunerazione SACE sarà dovuta a SACE entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Banca, della corrispondente commissione o dei compensi dovuti alla Banca dal relativo Ordinante in relazione alla relativa Operazione Partecipata.

8.3 Ove previsto nell'Offerta, la Banca si impegna a corrispondere a SACE un compenso anticipato pari all'importo stabilito nell'Offerta, da pagarsi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del relativo Accordo di Partecipazione.

8.4 Con riferimento a ciascuna Operazione Partecipata, la Banca dovrà pagare, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi, a SACE un importo pari alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE di tutti gli importi recuperati (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli recuperati a seguito del pagamento da parte o per conto di un Ordinante e/o, ove presente, del Garante, di un curatore, liquidatore o altro soggetto incaricato di gestire la procedura concorsuale nei confronti dell'Ordinante, o attraverso l'esercizio di diritti di compensazione).

9 INTERESSI DI MORA

Nel caso in cui una Parte sia inadempiente nei confronti dell'altra Parte rispetto all'obbligo di pagamento di qualsiasi importo previsto nel presente Accordo, su tale importo matureranno interessi di mora dalla data in cui il pagamento era dovuto fino alla data di effettivo pagamento calcolati applicando il tasso "daily simple" Euribor 1M o il Tasso di Interesse di Riferimento (ove applicabile) maggiorato dell'uno per cento annuo calcolato su base giornaliera dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo pagamento dalla Parte che vi è tenuta.

Nel caso in cui il tasso "daily simple" Euribor o il Tasso di Interesse di Riferimento dovesse assumere valori negativi esso sarà considerato pari a "0" e, pertanto, il tasso applicabile sarà pari alla sola suddetta maggiorazione.

10 IMPOSTE E PAGAMENTI

10.1 Tutti i pagamenti previsti dal presente Accordo saranno effettuati mediante accredito di fondi immediatamente disponibili nella medesima valuta della Remunerazione SACE, applicando nel caso di Operazioni in Divisa diversa da EUR il tasso di cambio del giorno in cui il pagamento è dovuto, sul conto indicato dalla Parte cui tali pagamenti sono dovuti, senza compensazioni o contestazioni salvo quanto previsto dell'Articolo 6.1.

10.2 Se in qualsiasi momento (anche dopo il relativo Termine Finale) la Banca dovesse pagare un importo a SACE e (a) la Banca non ha effettivamente ricevuto il relativo importo nell'ambito dell'Operazione Partecipata o (b) alla Banca è richiesto di restituire tale importo a un Ordinante o a terzi in applicazione di norme imperative, SACE dovrà, a richiesta della Banca, restituirlo alla Banca.

10.3 Ove qualsiasi importo dovuto da una Parte all'altra, in base al presente Accordo o in forza di un provvedimento giurisdizionale o di una sentenza resi o emessi in relazione al presente Articolo o qualsiasi altra disposizione dell'Accordo, debba essere convertito dalla Divisa in una diversa divisa la ("**Seconda Divisa**") allo scopo di (a) esercitare un'azione o produrre una prova contro l'Ordinante e/o, ove presente, il Garante, (b) ottenere un provvedimento o una sentenza resi in qualsiasi corte o altra autorità giudiziaria competente o (c) eseguire un provvedimento o una sentenza resa o pronunciata in relazione al presente Articolo o qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, la Parte che effettua il pagamento dovrà manlevare e tenere indenne la Parte che ha diritto a ricevere tale pagamento da ogni perdita subita in conseguenza di qualsiasi difformità tra (i) il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo in questione dalla Divisa alla Seconda Divisa e (ii) il tasso o tassi di cambio ai quali la Parte ricevente può, nel corso ordinario dell'attività, acquistare la Divisa con la Seconda Divisa alla ricezione di un importo, per essa soddisfacente, corrisposto in esecuzione, integrale o parziale, di tale provvedimento, sentenza, azione o in virtù di tale prova.

11 FRAUD RISK – CONTROLLO INTERNO

Qualora, relativamente a un'Operazione Partecipata, venga accertato giudizialmente in via definitiva che l'Ordinante non ha l'obbligo di rimborsare una qualsiasi somma alla Banca a causa di una frode consumata nell'Operazione Partecipata stessa o nei Documenti (incluso, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi documento esaminato dalla Banca in conformità all'Articolo 14.1), SACE – fatta salva l'ipotesi in cui la frode sia imputabile alla Banca – continuerà ad essere obbligata per la relativa Quota di Partecipazione nonostante l'Ordinante debba ritenersi non più gravato dal suddetto obbligo, purché le previsioni dell'Articolo 14.3 continuino ad applicarsi con riferimento all'esame della documentazione.

12 OBBLIGHI INFORMATIVI

12.1 La Banca dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario, informare SACE circa qualsiasi controversia sorta in relazione a un'Operazione Partecipata, che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, ha avuto o potrà avere un sostanziale effetto pregiudizievole sulla probabilità che l'Ordinante paghi gli importi dovuti sulla base dei termini dell'Operazione Partecipata.

12.2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 6.2.(A), la Banca dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario, informare SACE del verificarsi dell'inadempimento ad ogni altro obbligo sostanziale connesso all'Operazione Partecipata.

12.3 Qualsiasi inosservanza, da parte della Banca, dei termini del presente Articolo 12 non pregiudicherà gli obblighi di SACE previsti nell'Accordo di Partecipazione.

13 MODIFICHE AI TERMINI DELL'OPERAZIONE

13.1 La Banca non potrà, senza il previo consenso scritto di SACE (salvi i diritti di SACE stabiliti all'Articolo 7), intraprendere azioni che si sostanzino in:

- (a) una proroga della scadenza di pagamento di un Ordinante nell'ambito di un'Operazione Partecipata;
- (b) una limitazione di responsabilità di un Ordinante;
- (c) una modifica della Divisa;

- (d) una diminuzione della Remunerazione Banca che pregiudichi l'ammontare della Remunerazione SACE che la Banca deve corrispondere a SACE;
- (e) un aumento dell'Importo del Credito e/o di un termine di adempimento contrattuale;
- (f) una modifica o rinuncia alle Garanzie;
- (g) una sostituzione o rinuncia del Garante e/o di eventuali ulteriori garanzie a valere sull'Operazione Partecipata;
- (h) una modifica della Fronting Fee.

13.2 Qualora SACE non dovesse fornire il proprio consenso, la Banca avrà facoltà di risolvere l'Accordo di Partecipazione con effetto immediato dandone preavviso scritto a SACE. Tutte le somme ancora dovute a SACE sulla base dei termini dell'Accordo di Partecipazione saranno calcolati *pro rata*.

13.3 SACE avrà la facoltà di sospendere il pagamento di qualsiasi Quota di Partecipazione nel caso di: (i) applicazione, in relazione all'Operazione Partecipata, di misure cautelari/monitorie nei confronti della Banca o di qualsiasi soggetto che agisca per suo conto o (ii) emissione nei confronti della Banca o di un qualsiasi soggetto che agisca per suo conto, in relazione all'Operazione Partecipata, di sentenze di condanna, in entrambi i casi in relazione ad un reato penale o illecito amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, o un reato di corruzione internazionale di pubblici ufficiali stranieri ai sensi della convenzione del 17 dicembre 1997. Tale sospensione sarà in essere fino alla conclusione del relativo procedimento con una sentenza definitiva che accerti la posizione della Banca in relazione alle imputazioni a suo carico. Nel caso di sospensione del pagamento di una Quota di Partecipazione, SACE accantonerà gli importi necessari nel rispetto delle relative norme prudenziali in materia contabile.

13.4 Il Pagamento di una Quota di Partecipazione non sarà effettuato da parte di SACE qualora una sentenza passata in giudicato accerti che la Banca è colpevole di reati di corruzione internazionale e/o dei reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in relazione all'Operazione Partecipata. In tale caso, le spese sostenute dalla Banca non saranno restituite.

14 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

14.1 La verifica della completezza e correttezza formale dei Documenti, nonché della conformità del Bond, dell'eventuale Bond Controgarantito, della Manleva e delle eventuali Garanzie e Garanzie Accessorie rispetto agli standard utilizzati dalla Banca anche in Operazioni in assenza di SACE, trasmessi dal Beneficiario e/o dal Soggetto Garantito e/o dall'Ordinante e/o dal Garante in relazione a un'Operazione Partecipata, è di responsabilità esclusiva ed integrale della Banca e non sarà limitata da eventuali deleghe conferite dalla Banca.

14.2 Nell'ambito di un'Operazione Partecipata, la Banca, nella presentazione, negoziazione e predisposizione dei relativi Documenti, dovrà utilizzare lo stesso grado di diligenza e cura che avrebbe utilizzato in un'Operazione in assenza di SACE, in conformità con le prassi di mercato condivise nel mercato finanziario rilevante per Operazioni di natura analoga e in osservanza degli URDG 758, UCP 600 o ISP 98 (a seconda del caso).

14.3 In caso di controversia tra l'Ordinante e la Banca ai sensi di un'Operazione Partecipata in merito alla conformità dei Documenti esaminati dalla Banca rispetto agli obblighi documentali di tale Operazione Partecipata, qualora l'Ordinante ritenga che la Banca medesima possa aver dato corso al pagamento in favore del Soggetto Garantito a fronte di Documenti formalmente non strettamente conformi e

contesti pertanto la legittimità del diritto di regresso nel frattempo esercitato (“**Controversia Pertinente**”), la Banca (fatti salvi i relativi obblighi ai sensi dell’Articolo 18.2) si adopererà ragionevolmente a difendersi, qualora convenuta in giudizio dall’Ordinante avanti alle corti o agli organismi arbitrali competenti per ottenere su tale Controversia Pertinente una sentenza o un lodo vincolanti, definitivi e inappellabili presso un tribunale competente oppure, ove possibile, una Decisione DOCDEX (“**Provvedimento Pertinente**”).

- 14.4 In caso di controversia tra l'Ordinante e la Banca ai sensi di una Operazione Partecipata in merito alla legittimità dell'escussione del Bond o della Controgaranzia, qualora alla Banca venisse notificato un ordine inibitorio al pagamento ai sensi di un provvedimento ex art. 700 cpc, tutti i termini previsti nel presente Accordo rimarranno sospesi sino all'emissione di una sentenza o lodo vincolante, definitivi e inappellabili.
- 14.5 Qualora il Provvedimento Pertinente non sia favorevole alla Banca, la Banca rimborserà a SACE la relativa Quota di Partecipazione compresi interessi di mora (al tasso stabilito all’Articolo 9) maturati dalla data in cui tale pagamento è stato effettuato da SACE ai sensi dell’Articolo 6.1 o dell’Articolo 6.2 fino alla data dell’effettivo rimborso. Tale obbligo di rimborso sarà valido oltre alla scadenza o cessione del relativo Accordo di Partecipazione o Operazione Partecipata.
- 14.6 Qualora un Provvedimento Pertinente stabilisca che l’Ordinante debba rimborsare la Banca, SACE verserà tempestivamente alla Banca un importo pari alla sua Percentuale di Copertura Richiesta a SACE dei costi sostenuti dalla Banca per ottenere il Provvedimento Pertinente (comprese in via meramente esemplificativa tutte le relative spese legali) (“**Costi Pertinenti**”). La Banca alleggerà alla domanda di tale importo a SACE il dettaglio del calcolo dell’importo richiesto ai sensi della stessa. In tutti gli altri casi, tutti i Costi Pertinenti sostenuti dalla Banca saranno esclusivamente a carico della Banca e SACE non avrà alcuna responsabilità in relazione agli stessi.
- 14.7 Fatto salvo quanto espressamente stabilito nel presente Articolo 14, l’esistenza di una Controversia Pertinente non avrà alcun effetto sui diritti ed obblighi di ciascuna Parte ai sensi dell’Articolo 6 per la relativa Operazione Partecipata.
- 14.8 Qualora la Banca non si adoperi entro 30 (trenta) giorni di calendario – decorrenti dalla data di avvio della Controversia Pertinente – per la formalizzazione dell’inizio delle attività difensive, SACE potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’Articolo 7.5. Per maggior chiarezza, l’obbligo della Banca di rimborsare SACE ai sensi dell’Articolo 14.5 sarà valido oltre la risoluzione o cessazione dell’Operazione Partecipata, Accordo di Partecipazione, il presente Accordo o qualsiasi cessione effettuata ai sensi dell’Articolo 7.5 o 7.6.

15 RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL DEBITO

- 15.1 Salvo quanto previsto all'Articolo 15.7, SACE assumerà il rischio che possa verificarsi una Ristrutturazione Generale del Debito nell'ambito di un'Operazione Partecipata.
- 15.2 La Banca non sarà tenuta ad effettuare pagamenti a SACE, nell'ambito di un'Operazione Partecipata, per:
- (a) importi pagati in un conto bloccato o in Divisa non trasferibile e/o non convertibile finché tale impedimento non sia rimosso; o
 - (b) strumenti finanziari o di altro genere emessi a favore della Banca, se pagati o emessi a soddisfazione (o pretesa soddisfazione) dell'obbligo di un Ordinante e/o, ove presente, di un

Garante, di effettuare un pagamento nell'ambito di un'Operazione Partecipata, a meno che (e fino a che) tale strumento sia stato alienato, riscattato o altrimenti liquidato e sempre che i ricavi di realizzo non siano essi stessi soggetti al presente Articolo 15.2.

- 15.3 Qualora non sia intervenuta la Surroga, la Banca si impegnerà a cedere a SACE, a spese di SACE, la titolarità *pro rata* di ogni importo menzionato all'Articolo 15.2(a) nei limiti in cui ciò sia consentito e nei limiti in cui ciò, secondo il ragionevole giudizio della Banca, sia coerente con l'interesse di SACE in relazione alla corrispondente Operazione Partecipata.
- 15.4 La Banca potrà, nell'ambito di una Ristrutturazione Generale del Debito chiedere o accettare cambiali, obbligazioni o altri strumenti emessi o proposti dal relativo Ordinante o da altri soggetti in relazione ad un'Operazione Partecipata o parte di essa, o a interessi o compensi dovuti in relazione ad un'Operazione Partecipata o a parte di essa, previo il preventivo consenso di SACE in merito ad eventuali stralci o conversioni del debito in strumenti di equity o quasi-equity.
- 15.5 La Banca potrà sottoscrivere qualsiasi contratto avente ad oggetto una Ristrutturazione Generale del Debito relativo a capitale, interessi o compensi afferenti un'Operazione Partecipata. In tal caso, la Banca non sarà obbligata a corrispondere a SACE tale capitale, interessi o compensi. In ogni caso, la Banca si impegnerà a corrispondere a SACE il corrispettivo di tale contratto agli stessi termini del presente Accordo nei limiti in cui i pagamenti ricevuti e applicati dalla Banca secondo il contratto siano, secondo il ragionevole giudizio della Banca, coerenti con l'interesse di SACE in relazione alla corrispondente Operazione Partecipata.
- 15.6 Qualora, nell'ambito di una Ristrutturazione Generale del Debito in relazione a un'Operazione Partecipata, la Banca accetti di incrementare la propria esposizione, la Banca non sarà obbligata ad effettuare i pagamenti previsti dall'Accordo di Partecipazione in favore di SACE fino a che tale incrementata esposizione sia stata pagata, salvo che SACE accetti di modificare l'Accordo di Partecipazione con forma e contenuti considerati ragionevolmente soddisfacenti dalla Banca in modo che SACE partecipi a tale esposizione incrementata secondo le previsioni dell'Accordo di Partecipazione. Le previsioni del presente Articolo 15.6 si applicheranno esclusivamente se (i) la Banca abbia offerto per prima a SACE l'opportunità di modificare il relativo Accordo di Partecipazione con forma e contenuti ritenuti ragionevolmente soddisfacenti per la Banca in modo che SACE partecipi a tale esposizione incrementata secondo le previsioni dell'Accordo di Partecipazione e (ii) SACE abbia rifiutato di partecipare o non accetti l'offerta della Banca entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla sua formulazione.
- 15.7 In deroga a qualsiasi altra previsione del presente Accordo, SACE non sarà obbligata a partecipare a tale esposizione incrementata indipendentemente dal fatto che sia legata ad una Ristrutturazione Generale del Debito o meno nell'ambito di un'Operazione Partecipata.

16 RISERVATEZZA

- 16.1 Salvo quanto previsto agli Articoli 16.2 e 16.4 e salve pattuizioni contrarie convenute per iscritto dalle Parti: (a) una Parte non potrà, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, rendere nota a soggetti terzi, diversi dagli Ordinanti o dai Soggetti Garantiti o, ove presente, da Garanti, un'Operazione Partecipata (a meno che questa non sia definita tra le Parti come divulgabile) o qualsiasi Partecipazione offerta o qualsiasi altra informazione relativa a tale Partecipazione offerta o all'Operazione Partecipata; e (b) la Banca e SACE concordano di considerare riservati il presente Accordo e ogni informazione fornita in relazione allo stesso (ma, per evitare dubbi interpretativi a tale proposito,

ciascuna Parte ha la facoltà di divulgare tali informazioni all'interno del proprio gruppo, ai propri amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti professionali che necessitino di venirne a conoscenza e che siano stati resi edotti degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Articolo 16).

L'obbligo di riservatezza previsto dal presente Accordo continuerà ad applicarsi interamente anche dopo la scadenza del relativo Accordo di Partecipazione, ma verrà meno due anni dopo la relativa scadenza.

16.2 Le previsioni dell'Articolo 16.1 non si applicheranno a informazioni:

- (a) che siano o diventino di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione del presente Accordo;
- (b) che siano legittimamente note alle Parti alla data del presente Accordo o legittimamente ottenute dalle Parti da parte di un soggetto terzo;
- (c) che devono essere divulgate in osservanza di leggi, norme e regolamenti applicabili o di provvedimenti di un'autorità giudiziaria competente;
- (d) la cui divulgazione è prevista o richiesta da una pubblica autorità o da un organismo governativo o di regolamentazione competente in relazione all'esercizio (ove applicabile) dell'attività propria della Banca o di SACE;
- (e) divulgate da ciascuna Parte ai propri consulenti legali o revisori (limitatamente al loro incarico) purché tali soggetti siano vincolati dai rispettivi obblighi di segreto professionale; e
- (f) divulgate a potenziali aventi causa, cessionari o sub-partecipanti, purché la Parte che intenda divulgare tali informazioni a tali soggetti renda note solo le informazioni strettamente necessarie per valutare se effettuare il trasferimento, la cessione o la sub-partecipazione di diritti relativi alla partecipazione o per rendere altrimenti efficace tale trasferimento, cessione o sub-partecipazione e a condizione che tutte le informazioni così divulgate siano tenute riservate dal destinatario.

16.3 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 16.4 che segue, le Parti non diffonderanno alcun comunicato stampa né faranno alcun annuncio pubblico in relazione al presente Accordo né ad alcun Accordo di Partecipazione senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non può essere irragionevolmente negato.

16.4 Le Parti possono divulgare informazioni riguardanti ciascuna Operazione Partecipata alle proprie società controllate e collegate, nonché a qualsiasi società del gruppo di appartenenza. Inoltre SACE può divulgare informazioni riguardanti ciascuna Operazione Partecipata anche (i) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo; (ii) a fornitori di riassicurazione/controgaranzie o qualsiasi tipo di *risk enhancement* (compresi loro agenti, mediatori e consulenti) a condizione che tali soggetti assumano obblighi di riservatezza con SACE (salvo che siano soggetti a doveri professionali di riservatezza); (iii) ai fini della garanzia dello Stato nei confronti di SACE e/o del regime di coassicurazione tra SACE e lo Stato ai sensi della Normativa SACE; (iv) a seguito di qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del relativo Accordo di Partecipazione, o (v) con il consenso della Banca, che non deve essere irragionevolmente negato.

- 16.5 Le Parti, che assumono la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati, garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali pro tempore vigenti, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, e successive modifiche o integrazioni.

I dati personali raccolti per l'esecuzione del presente Accordo sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti dell'Accordo garantire l'ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito, ciascuna Parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Accordo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR (ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati personali, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività, fosse necessario che i dati personali siano trasmessi e/o resi accessibili a soggetti terzi, spetta a SACE o alla Banca, in qualità di autonomi Titolari del trattamento nominare, se del caso, l'eventuale fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

17 CEDIBILITÀ

- 17.1 SACE non potrà cedere o trasferire i propri obblighi stabiliti dal presente Accordo o da un Accordo di Partecipazione senza il previo consenso scritto della Banca. La Banca potrà concedere o rifiutare tale consenso a propria assoluta discrezione.
- 17.2 Salva espressa disposizione contraria ai sensi di un Accordo di Partecipazione, SACE potrà cedere i propri diritti ai sensi del presente Accordo o sottoscrivere contratti di sub-partecipazione con terzi con riferimento ad Accordi di Partecipazione senza il consenso della Banca né l'obbligo di darne preavviso alla Banca.
- 17.3 La Banca non potrà cedere o trasferire i propri diritti e/o obblighi stabiliti dal presente Accordo o da un Accordo di Partecipazione senza il previo consenso scritto di SACE. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

18 ULTERIORI OBBLIGHI DELLA BANCA

- 18.1 La Banca potrà sottoscrivere altre partecipazioni con terzi in relazione alle Operazioni Partecipate, purché la Banca mantenga la Quota Trattenuta indicata nella relativa Offerta. Se nella relativa Offerta non è indicata alcuna Quota Trattenuta, la Banca non sarà obbligata a mantenere alcuna Quota Trattenuta in tale Operazione Partecipata.

- 18.2 La Banca dovrà gestire l'Operazione Partecipata con lo stesso livello di diligenza normalmente adottato nella gestione di Operazioni nelle quali non è intervenuta alcuna partecipazione di SACE.
- 18.3 La Banca si impegna a comunicare a SACE tempestivamente, in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla stessa, qualsiasi proroga del Termine Finale.
- 18.4 La Banca si impegna a comunicare a SACE tempestivamente e in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dallo stesso (i) ogni svincolo parziale del Bond nell'ambito di ciascuna Operazione Partecipata e (ii) lo svincolo definitivo del Bond nell'ambito di ciascuna Operazione Partecipata ossia il Termine Finale effettivo dell'Operazione Partecipata.
- 18.5 La Banca si impegna a fare in modo che i diritti spettanti alla Banca ai sensi della Garanzia e delle Garanzie Accessorie siano spettanti a SACE *pro-quota* rispetto alla Percentuale di Copertura Richiesta a SACE.
- 18.6 La Banca si impegna, inoltre, a:
- (i) acquisire da ciascun Ordinate, coinvolto in ciascuna Operazione Partecipata, il Questionario di Addizionalità e le dichiarazioni di cui agli Allegati III, IV e VI (e/o eventualmente gli aggiornamenti di tali informazioni relative all'Ordinate) e a consegnarli a SACE debitamente sottoscritti dall'Ordinate, impegnandosi a comunicare a SACE se le dichiarazioni ivi contenute presentino irregolarità,
 - (ii) comunicare a SACE il livello di rischio di riciclaggio associato all'Ordinate e, ove presente, al Garante, al momento della presentazione dell'Offerta (a titolo esemplificativo Irrilevante, Basso, Medio e Alto); in caso di rischio di riciclaggio "Alto", la Banca si impegna a fornire a SACE le motivazioni che hanno condotto a tale assegnazione ad eccezione dei casi in cui per la divulgazione di tali informazioni sussistano divieti normativi, impedimenti legali o vincoli di riservatezza e confidenzialità;
 - (iii) conoscere e approvare in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico SACE e si obbliga espressamente all'osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad essa applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, oppure, qualora sia dotata di un proprio codice etico, si impegna alla piena osservanza dello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

19 DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 19.1 Fermi restando gli obblighi della Banca ai sensi dell'Articolo 14, la Banca non renderà alcuna dichiarazione o garanzia e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla corretta esecuzione, legittimità, validità, adeguatezza o efficacia di ciascuna Operazione o dei Documenti.
- 19.2 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra:
- (a) che svolgerà nei modi usuali le proprie indipendenti verifiche e valutazioni sulla situazione finanziaria, solvibilità, status e attività degli Ordinanti, degli eventuali Garanti e sugli altri fattori rilevanti ai fini della valutazione del rischio di credito e che non farà affidamento sull'altra Parte per lo svolgimento di tali verifiche; e
 - (b) che il presente Accordo e gli Accordi di Partecipazione conclusi sulla base di questo costituiscono e costituiranno le rispettive obbligazioni giuridicamente valide e vincolanti, azionabili in conformità con le rispettive previsioni.

- (c) concluderà con esito positivo la propria istruttoria creditizia (ivi inclusa la verifica circa l'assenza di difficoltà finanziaria di ciascun Ordinate ai sensi della comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) e le verifiche "know your customer" relative all'Ordinate ai sensi delle proprie procedure e normative interne e, ove presente, al Garante (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al finanziamento del terrorismo, Sanzioni ed embarghi), i cui esiti non hanno evidenziato irregolarità impegnandosi a informare SACE di qualsivoglia informazione ulteriore e/o aggiuntiva relativa all'Ordinate e, ove presente, al Garante, che sia rilevante nell'esecuzione dell'Accordo.

Le dichiarazioni e garanzie rese agli Articoli 19.1 e 19.2 si considereranno ripetute alla data in cui viene concluso ciascun Accordo di Partecipazione.

- 19.3 Con riferimento a ciascuna Partecipazione, la Banca dichiara e garantisce a SACE che, nella propria migliore conoscenza, alla data di conclusione del relativo Accordo di Partecipazione, sarà la titolare effettiva dei diritti derivanti dalle obbligazioni dell'Ordinate inerenti all'Operazione (in relazione alla quale è conclusa la relativa Partecipazione) e che manterrà i relativi diritti, liberi da qualsivoglia peso, garanzie reali o altri oneri, patti o accordi di acquisto o di opzione, o altri patti o accordi che possano aver l'effetto di costituirli o perfezionarli.

20 COMUNICAZIONI

- 20.1 Le Parti convengono che (i) nella fase che precede la presentazione dell'Offerta la Banca potrà trasmettere a SACE le informazioni relative ad un'Operazione tramite e-mail e SACE avrà ragione di ritenere che tali informazioni provengano da un soggetto autorizzato dalla Banca e potrà fare completo affidamento su tali informazioni e (ii) l'Offerta, eventuali variazioni della stessa e l'Accettazione dovranno essere trasmesse tramite il portale informatico indicato da SACE.
- 20.2 Le Parti confermano di essere consapevoli che le informazioni trasmesse elettronicamente sono inviate in forma non crittografata su una rete accessibile pubblicamente, e ciascuna Parte dichiara di essere consapevole dei relativi rischi.
- 20.3 Salvo quanto diversamente previsto all'Articolo 20.1 che precede, le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere sottoscritte con firma (i) autografa o (ii) digitale (in formato CAdES, estensione P7M, oppure PAdES) e trasmesse rispettivamente tramite (i) corriere, raccomandata A/R o (ii) PEC all'indirizzo fornito dalle Parti riportato di seguito:

Dettagli di contatto per SACE

SACE S.p.A.
Piazza Poli, 37/42
00187 Roma, Italia
PEC: sace@cert.sace.it

Dettagli di contatto per la Banca

All'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero, presso il diverso indirizzo o recapito, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti dovrà comunicare all'altra e che sarà considerata efficace dopo che siano trascorsi 5 (cinque) giorni di calendario dalla ricezione della relativa comunicazione, restando inteso che presso gli indirizzi

suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 20.4 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 20.3 che precede, le comunicazioni relative a quanto disciplinato all'Articolo 3.3 e all'Articolo 18.4 del presente Accordo dovranno essere effettuate tramite il portale online di SACE "Export Plus".
- 20.5 Salvo prova contraria, ogni comunicazione si considererà validamente effettuata e ricevuta (i) al momento di ricezione da parte del destinatario qualora effettuata per raccomandata A/R, (ii) al momento della consegna da parte del corriere (al relativo indirizzo) qualora effettuata per corriere, (iii) al momento indicato nella ricevuta di consegna, inviata al mittente, in caso di PEC. In ogni caso, una comunicazione effettuata ai sensi del presente Articolo e ricevuta in un Giorno non-Lavorativo o oltre l'orario di lavoro del luogo di ricezione, si considererà effettuata nel Giorno Lavorativo successivo.

21 EFFICACIA DELL'ACCORDO

- 21.1 Il presente Accordo e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale. La Banca deve trasmettere a SACE via PEC, all'indirizzo sace@cert.sace.it, l'Allegato V (Atto di Adesione), corredato dai relativi allegati, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Banca, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni del presente Accordo e dei relativi Allegati.
- 21.2 Resta inteso tra le Parti che il contratto rappresentato dal presente Accordo e dai relativi Allegati diverrà efficace a partire dalla data di ricezione da parte di SACE dell'Allegato V (Atto di Adesione) debitamente sottoscritto.
- 21.3 Ove il Questionario di Accreditamento non sia stato già trasmesso, la Banca dovrà trasmettere a SACE lo stesso debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: saceaml@pec.it. Resta fermo che l'esito della procedura di accreditamento sarà valutato da SACE a propria discrezione e comunicato alla Banca. In caso di esito negativo della procedura di accreditamento la Banca non potrà procedere alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione.

22 DURATA E RECESSO

- 22.1 Le Parti prendono atto e accettano che il presente Accordo resterà in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultimo Accordo di Partecipazione rilasciato ai sensi del presente Accordo sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascun Ordinarante in relazione agli Accordi di Partecipazione e/o nei confronti della Banca ai sensi del presente Accordo, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dalle Operazioni Partecipate e/o dagli Accordi di Partecipazione sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dalla Banca;
- 22.2 Le Parti prendono atto e accettano che le Offerte ai sensi del presente Accordo possono essere inviate dalla Banca a SACE per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dell'Allegato V (Atto

di Adesione) (“**Periodo di Accumulo**”), rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi. Decorsi 6 mesi dalla data di adesione al presente Accordo, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dallo stesso, ai sensi dell’Articolo 1373 del codice civile, mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con effetto a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Resta in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dall’Accordo, ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile, anche nel caso in cui, in occasione di un tacito rinnovo del Periodo di Accumulo, siano state intraprese negoziazioni, in buona fede, tra le Parti e non sia raggiunto un accordo tra le stesse in una data successiva a quella di tacito rinnovo.

- 22.3 Le Parti prendono atto e accettano che il presente Accordo e i relativi Allegati potranno di volta in volta essere modificati, integrati e/o aggiornati da parte di SACE anche in conseguenza dell’emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea agli stessi applicabili ivi incluso, a titolo esemplificativo, la Normativa SACE, anche in esecuzione di eventuali convenzioni e/o protocolli le cui disposizioni risultino applicabili alle operatività di cui al presente Accordo ovvero in occasione della pubblicazione di nuove versioni dello stesso Accordo e dei relativi Allegati. Le suddette modifiche saranno efficaci dalla data che verrà comunicata da SACE con congruo anticipo. L’Accordo e i relativi Allegati, nella versione tempo per tempo vigente, saranno resi disponibili in copia presso il sito internet ufficiale di SACE all’indirizzo www.sace.it, con indicazione del relativo numero identificativo. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nel presente Accordo risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente Accordo e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 22.4 Le Parti prendono atto e accettano che, ai sensi e per l’effetto di quanto previsto dalla Normativa, (i) qualsiasi riferimento a SACE nel presente Accordo e nei relativi Allegati dovrà intendersi riferito a SACE e allo Stato italiano, ciascuno nella rispettiva qualità di co-garante della copertura SACE; (ii) l’esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nel presente Accordo e nei relativi Allegati, l’incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento degli importi dovuti, incluso l’esercizio dei diritti nei confronti dell’Ordinante e l’attività di recupero dei crediti successiva alla Surroga, anche in sede processuale, sia per via giudiziale che extragiudiziale, sono svolte da SACE. Resta altresì inteso che il pagamento degli importi dovuti ai sensi di ciascun Accordo di Partecipazione è effettuato da SACE, per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote ai sensi di quanto previsto dalla Normativa SACE.
- 22.5 Le Parti prendono atto e accettano che, a seguito del recesso di una delle Parti, il presente Accordo resterà in vigore fino al termine di cui al precedente Articolo 22.1 esclusivamente in relazione agli Accordi di Partecipazione perfezionati precedentemente alla data di efficacia del recesso al precedente Articolo 22.2.
- 22.6 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi, oggetto di copertura da parte di SACE, verificatisi prima della scadenza dell’Accordo ovvero prima della data di recesso di cui al precedente Articolo 22.5.
- 22.7 Eventuali costi o spese relativi al recesso, incorsi dalla Parte che lo ha esercitato, rimangono a carico della stessa.

23 VARIE

- 23.1 La Banca si impegna a non cedere o trasferire i diritti e gli obblighi previsti dai Documenti.
- 23.2 Il rapporto tra la Banca e SACE si configura come un rapporto tra debitore e creditore che prevede (i) il diritto di SACE di ricevere dalla Banca importi limitati alla relativa Percentuale di Copertura Richiesta a SACE degli importi ricevuti e richiesti dalla Banca all'Ordinante, e (ii) gli ulteriori diritti di SACE nei confronti della Banca ai sensi delle previsioni del presente Accordo.
- 23.3 Il presente Accordo non costituisce rapporti di agenzia, rapporti fiduciari o *trust* tra la Banca e SACE e la Banca non avrà altri obblighi o responsabilità diversi da quelli espressamente previsti nel presente Accordo.
- 23.4 Se in qualsiasi momento una previsione del presente Accordo è o diviene invalida, illecita o inefficace sotto qualsiasi profilo, la validità, liceità o efficacia delle restanti previsioni non sarà in alcun modo inficiata o compromessa.
- 23.5 Il presente Accordo e gli Accordi di Partecipazione costituiscono l'intero accordo tra le Parti con riferimento al loro oggetto e sostituiscono tutti i precedenti accordi o relative comunicazioni. Il presente Accordo non pregiudicherà le partecipazioni concluse tra le Parti prima della data del presente Accordo con riferimento a qualsiasi Operazione.
- 23.6 Il presente Accordo potrà essere risolto o modificato in ogni momento dalle Parti senza il consenso di terzi.
- 23.7 Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 22.3 che precede, nessuna modifica o rinuncia a una previsione del presente Accordo o di un Accordo di Partecipazione sarà efficace se non sarà effettuata per iscritto da entrambe le Parti. Le modifiche o rinunce di cui al presente paragrafo produrranno effetti limitati al caso specifico e per le finalità per cui sono effettuate.
- 23.8 Il presente Accordo non fa sorgere in capo alle parti alcun obbligo di, o impegno a, formulare un'Offerta o un'Accettazione.
- 23.9 Salvo quanto espressamente stabilito nel presente Accordo, SACE non potrà avere ricorso verso la Banca in relazione alle Partecipazioni. La Banca non avrà responsabilità o obblighi nei confronti di SACE in relazione ad un'Operazione Partecipata o a un Accordo di Partecipazione, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo.
- 23.10 La Banca dovrà consegnare il Questionario di Accreditamento a SACE ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Accordo.
- 23.11

La Banca, inoltre, si impegna espressamente a informare SACE di qualsivoglia informazione ulteriore e/o aggiuntiva relativa all'Ordinante e, ove presente, al Garante, e che (i) sia rilevante nell'esecuzione dell'Accordo, (ii) fosse richiesta da SACE, e (ii) sia rilevante nell'esecuzione dei singoli Accordi di Partecipazione.

24 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 24.1 Il presente Accordo e ciascun Accordo di Partecipazione sarà regolato da, e interpretato in conformità con, la legge italiana.

- 24.2 Ciascuna parte riconosce che la competenza esclusiva a dirimere le controversie relative al presente Accordo e/o agli Accordi di Partecipazione spetta al foro di Roma e di conseguenza si sottopone alla competenza di detto foro.

ALLEGATO I – OFFERTA E ACCETTAZIONE (Parte A)

OFFERTA E ACCETTAZIONE

Da: [Banca]

A: SACE

Data: [Data]

Ai sensi del nostro Accordo Quadro di Partecipazione del [●] ("l'Accordo"), la Banca offre a SACE una Partecipazione nella seguente Operazione.

Tipologia Bond: [inserire tipologia di bond da contro garantire]

Bond open ended: [Si/No]

Valuta e Importo del Bond: [Valuta e Importo]

Modalità di svincolo del Bond [...]

Importo copertura richiesto a SACE: [Valuta e Importo]

Percentuale di copertura richiesta a SACE: [Percentuale]

Ordinante: [Nome,
Città, Paese]

PMI [No]

Garante dell'Ordinante: [Nome,
Città, Paese]

Beneficiario: [Nome,
Città, Paese]

Settore dell'Operazione [Settore]

Operazione finalizzata a: [come da Allegato VI]

Sottocategoria: [come da Allegato VI]

Paese di destinazione del progetto/fornitura: [Paese]

Data di Inizio dell'Operazione (Data prevista di
emissione del Bond): [Data]

Data di Efficacia dell'Operazione: [Data]
(Data prevista di efficacia del Bond):

Ultima possibile scadenza dell'Operazione: [Data]
(Data prevista di scadenza del bond):

Norme applicabili/legge e Foro: [...]

Rischio AML attribuito all'Ordinante: [Basso/Medio/Alto]

Rischio AML attribuito al Garante [Basso/Medio/Alto]
dell'Ordinante:

Conferma che l'Ordinante e, ove presente, il [Si]
Garante non rientrino nella definizione di
"imprese in difficoltà" ai sensi della

comunicazione della Commissione europea
2014/C 249/01

Le dichiarazioni di cui all'Allegato IV [Si/No]
corrispondono ai punti: A-1, B-1, C-1, D-1, E-1,
F-1, G-1.

:

Note: [...]
Remunerazione retrocessa a SACE: [... bppa - da calcolarsi tenuto conto della base d'anno indicata]

Remunerazione applicata dalla banca assicurata SACE: [...]

Quota trattenuta: [%]

Operazione con Bond Controgarantito: [Si/No]

[Importo Bond Controgarantito: [...]]

Conto corrente premi SACE: [IBAN]

Vi preghiamo di farci sapere quanto prima - ma in ogni caso non più tardi del termine della giornata lavorativa (close of business, cob) del [Data], data in cui l'Offerta perderà efficacia - se intendete accettare la sopra indicata Offerta. La Vostra Accettazione dovrà essere inviata ai sensi dell'Accordo. Tutte le previsioni dell'Accordo, incluso l'Articolo 24 (Legge Applicabile e Foro Competente) troveranno applicazione in relazione alla presente Offerta.

[Nome]

[Firma]

(Parte B)

OFFERTA E ACCETTAZIONE VARIAZIONE n. 202[●]/[●]/--

Da: [Banca]

A: SACE

Data: [Data]

Ai sensi del nostro Accordo Quadro di Partecipazione del [●] ("l'Accordo"), la Banca propone a SACE la variazione della precedente Partecipazione da SACE accettata in data [●] nei nuovi termini dell'Operazione come di seguito riportati.

Tipologia Bond:	[inserire tipologia di bond da contro garantire]
Bond open ended:	[Sì/No]
Valuta e Importo del Bond:	[Valuta e Importo]
Modalità di svincolo del Bond	[...]
Importo copertura richiesto a SACE:	[Valuta e Importo]
Percentuale di copertura richiesta a SACE:	[Percentuale]
Ordinante:	[Nome, Città, Paese]
PMI	[No]
Garante dell'Ordinante:	[Nome, Città, Paese]
Beneficiario:	[Nome, Città, Paese]
Settore dell'Operazione	[Settore]
Operazione finalizzata a:	[come da Allegato VI]
Sottocategoria	[come da Allegato VI]

Paese di destinazione del progetto/fornitura:	[Paese]
Data di Inizio dell'Operazione (Data prevista di emissione del Bond):	[Data]
Data di Efficacia dell'Operazione: (Data prevista di efficacia del Bond):	[Data]

Ultima possibile scadenza dell'Operazione: (Data prevista di scadenza del bond):	[Data]
Norme applicabili/legge e Foro:	[...]
Rischio AML attribuito all'Ordinante:	[Basso/Medio/Alto]
Rischio AML attribuito al Garante dell'Ordinante:	[Basso/Medio/Alto]

Le dichiarazioni di cui all'Allegato IV corrispondono ai punti: A-1, B-1, C-1, D-1, E-1, F-1, G-1.	[Sì/No]
:	
Note:	[...]
Remunerazione retrocessa a SACE:	[... bppa - da calcolarsi tenuto conto della base d'anno indicata]
Remunerazione applicata dalla banca assicurata SACE:	[...]
Quota trattenuta:	[]%
Operazione con Bond Controgarantito:	[Sì/No]
[Importo Bond Controgarantito:	[...]]
Conto corrente premi SACE:	[IBAN]

Vi preghiamo di farci sapere quanto prima - ma in ogni caso non più tardi del termine della giornata lavorativa (*close of business, cob*) del [●], data in cui l'Offerta di variazione perderà efficacia - se intendete accettare la sopra indicata Offerta di variazione. La Vostra Accettazione dovrà essere inviata ai sensi dell'Accordo. Tutte le previsioni dell'Accordo, incluso l'Articolo 24 (Legge Applicabile e Foro Competente) troveranno applicazione in relazione alla presente Offerta di variazione.

[Nome]

[Firma]

ALLEGATO II – RICHIESTA DI PAGAMENTO

SACE S.p.A.

Piazza Poli 37/42

00187 - Roma

Oggetto: Richiesta di Pagamento op.ne n. [●] – Accordo MRPA SACE – [Banca] (Rif. SACE 202[●]/[●]/00)

Ai sensi del l'Accordo Quadro di Partecipazione di cui all'oggetto [●] (l'"**Accordo**"), Vi informiamo che si è verificato un Inadempimento nell'ambito della seguente Operazione Partecipata:

N. di riferimento SACE:	[●]
Ordinante:	[●]
Garante, ove presente:	[●]
Importo Non Pagato:	[●]

Vi confermiamo che:

- (i) il Soggetto Garantito ha richiesto un pagamento ai sensi dell'Operazione;
- (ii) [in data [●] abbiamo provveduto a corrispondere il relativo pagamento dell'importo richiesto dal Soggetto Garantito e alleghiamo copia per vostra evidenza/intendiamo procedere con il pagamento dell'importo richiesto dal Soggetto Garantito entro il [●] e ve ne invieremo copia per vostra evidenza];
- (iii) il pagamento dell'importo richiesto dal Soggetto Garantito è stato richiesto all'Ordinante;
- (iv) il termine di pagamento dell'Ordinante è scaduto e ad oggi non ci è pervenuto il pagamento dell'Importo Non Pagato;
- (v) abbiamo agito in conformità con tutte le disposizioni di cui all'Accordo di Partecipazione applicabile all'Operazione Partecipata.

Copia della richiesta inviata al relativo Ordinante è allegata alla presente Richiesta di Pagamento.

Vi chiediamo di versare l'importo di [●] entro 20 (venti) Giorni Lavorativi al seguente conto corrente:

N. del conto:	[...]
Presso la Banca:	[Nome, Città, Paese, Codice Swift]
N. del nostro riferimento:	[...]

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nella presente comunicazione avranno il significato stabilito nell'Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti. Tutte le previsioni dell'Accordo, incluso l'Articolo 24 (Legge Applicabile e Foro Competente) troveranno applicazione alla presente richiesta.

Con la sottoscrizione del presente documento prendiamo atto che SACE S.p.A. farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute e, in tal senso, garantiamo che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale e confermiamo di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

ALLEGATO III – DICHIARAZIONE ASSENZA CONTESTAZIONI

[Su carta intestata dell'Ordinante]

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 Roma, Italia

Oggetto: Dichiarazione Assenza Contestazioni SACE S.p.A.

In relazione a *[inserire riferimenti relativi all'Operazione]* ("**Operazione**") che sarà emessa da *[inserire nome della banca]* (la "**Banca**") relativamente al contratto di realizzazione di *[inserire dettagli del progetto/fornitura]* (il "**Progetto**") con *[inserire nome del committente del progetto/fornitura]* (il "**Beneficiario**"), *[inserire nome della società]* (la "**Società**"), con sede legale in *[•]* iscritta al registro delle imprese di *[•]* con numero *[•]*, nella persona di *[•]*, in virtù dei poteri ad esso conferiti con atto in data *[•]*,

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che non esistono controversie in corso derivanti e comunque connesse al *[•]* sottoscritto in data *[•]* per l'importo di *[•]* avente ad oggetto *[•]*.

Con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni la Società garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale e conferma di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

ALLEGATO IV – DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'ORDINANTE

[Su carta intestata dell'Ordinante]

Archimede

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42
00187 Roma, Italia

In relazione a [inserire riferimenti relativi all'Operazione] (l'"**Operazione**") che sarà emessa da [inserire nome della banca] (la "**Banca**") relativamente al contratto di realizzazione di [inserire dettagli del progetto/fornitura] in Italia (il "**Progetto**") con [inserire nome del committente del progetto/fornitura] (il "**Beneficiario**"), [inserire nome della società] (la "**Società**"), con sede legale in [•] iscritta al registro delle imprese di [•] con numero [•], nella persona di [•], in virtù dei poteri ad esso conferiti con atto in data [•], dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge:

A.

- 1. di non essere Soggetto Sanzionato¹ e di non essere posseduto o controllato da Soggetti Sanzionati; oppure
- 2. di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da Soggetti Sanzionati.

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare il nominativo del Soggetto Sanzionato, la misura restrittiva a cui è sottoposto e la fonte giuridica in base alla quale è stata comminata la relativa sanzione²:

B.

- 1. che il Progetto non prevede la presenza di un end user (diverso dal Beneficiario); oppure
- 2. che il Progetto prevede la presenza di end user (diverso dal Beneficiario).

¹ Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti destinatari di qualsiasi sanzione economica e/o finanziaria e/o di qualsiasi misura restrittiva (incluse le restrizioni merceologiche, settoriali o di congelamento di fondi) emanata e applicata da parte dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente alle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito o del governo della Repubblica Italiana, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione applicabile.

² A titolo esemplificativo l'eventuale presenza in Liste sanzionatorie e/o di controllo all'esportazione dell'UE e/o degli USA (e.g. All. I del Reg. (UE) 269/2014, SDN List, SSI List, Entity List).

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare i dati identificativi dell'end user nonché il paese di residenza:

C.

- 1. che il Progetto non ricade nell'ambito di applicazione di programmi sanzionatori UE/USA³ come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori, quali, a titolo esemplificativo, Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson; oppure
- 2. che la fornitura di beni e/o servizi non ricade nell'ambito di applicazione della normativa concernente materiale di armamento soggetto a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea degli Stati Uniti d'America (es. L. 185/1990, ITAR);

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare la natura dei beni, la normativa applicabile e fornire, ove prevista, copia della licenza di esportazione/movimentazione:

E.

- 1. che essa stessa e/o i soggetti agenti per proprio conto e/o il beneficiario estero non figurano negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese/persone messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali⁴; oppure
- 2. che essa stessa e/o i soggetti agenti per proprio conto e/o il beneficiario estero figurano negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese/persone messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali.

³ A titolo esemplificativo, Reg. UE 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia; Reg. UE 359/2011 e 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran; Reg. UE 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea; Reg. UE 263/2022 concernente misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina, Reg. UE 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, nonché di ogni altra normativa che impone misure restrittive nei confronti di determinati paesi.

⁴ Per organismi finanziari multilaterali s'intendono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group.

In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito il nominativo del soggetto incluso e relativo ruolo ricoperto nonché dettaglio e la data del provvedimento/procedimento

F.

- 1. nell'Operazione non è presente un Beneficiario identificabile come soggetto sovrano/pubblico
- 2. nell'Operazione è presente un Beneficiario identificabile come soggetto sovrano/pubblico

Nel caso di scelta della seconda opzione specificare la procedura di aggiudicazione espletata:

- gara internazionale*
- gara ad inviti*
- altro (e.g. trattativa privata):* _____

Nel caso di scelta di Altro la Società dichiara che le modalità di aggiudicazione sono conformi alla normativa di riferimento in materia di appalti pubblici?

- SI
 - NO
-

La Società dichiara e garantisce che non ha commesso e si impegna a non commettere, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o soggetti agenti per suo conto, reati di corruzione ai sensi della Convenzione⁵ e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati nel contesto dell'Operazione e/o per i reati rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01 (o in caso di soggetto estero ai sensi di altra normativa locale analoga in materia di responsabilità degli enti)

La Società dichiara inoltre di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonché in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un'adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.

⁵ Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

La Società dichiara di condurre le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia ambientale e di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia⁶.

La Società dichiara e garantisce che tutte le autorizzazioni richieste in relazione al Progetto e all'Operazione sono state ottenute e sono valide ed efficaci e non sono state annullate, sospese, modificate o revocate⁷.

La Società si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, la documentazione attestante l'esecuzione del Progetto, nonché tutte le ulteriori informazioni e/o documenti che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessari in relazione ai prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o servizi connessi agli stessi e/o alle relative autorizzazioni.

La Società dichiara di aver attivato, e si impegna a mantenere, per tutta la durata della copertura che verrà rilasciata da SACE una copertura assicurativa per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici ai sensi di, e nei termini previsti da, l'articolo 1, comma 101, della L. n. 213/2023 e relativi atti attuativi, ove applicabile, e si impegna, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa tutta la documentazione necessaria ad attestare l'adempimento di tale obbligo.

La Società si impegna espressamente a comunicare prontamente alla Banca qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente documento.

La Società si impegna, in caso di escussione di SACE da parte della Banca, al pagamento immediato e diretto a SACE di tutti gli importi originariamente spettanti a SACE a titolo di remunerazione per il periodo che decorre dalla data dell'escussione fino alla scadenza prevista del bond, anche come eventualmente modificata (il "**Periodo di Accelerazione**").

La Società dichiara che l'Operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE non comporta e non comporterà il trasferimento all'estero delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive della Società.

Con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni la Società garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale e conferma di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

La Società si obbliga irrevocabilmente a tenere indenne SACE da ogni danno, spesa ed onere che quest'ultima dovesse subire in conseguenza di:

- (i) falsità, inesattezza, incompletezza o violazione delle dichiarazioni e/o impegni ai sensi del presente documento e/o successivamente fornite; e/o

⁶ Per "Garanzie Minime di Salvaguardia" si intendono le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

⁷ Applicabile nel caso in cui la fornitura ricada nell'ambito di applicazione della Legge n. 185/1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" o della normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale applicabile all'Esportatore e/o al Contratto Commerciale concernente restrizioni all'esportazione, trasferimento e/o fornitura di prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o di servizi relativi agli stessi (ivi inclusi il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221).

- (ii) commissione accertata con sentenza passata in giudicato da parte della Società e/o da parte di propri amministratori o soggetti agenti per loro conto di reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o di corruzione tra privati e/o reati di cui al D.lgs. 231/2001, in relazione al Progetto,
- (iii) nonché da qualsiasi costo e spesa in cui SACE sia incorsa per ottenere dalla Società il pagamento di quanto le è dovuto.

Il mancato versamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Società di una richiesta scritta di SACE è produttivo di interessi al tasso di mora per ritardato pagamento pari al tasso EURIBOR a un mese maggiorato del [●]% annuo, da calcolarsi sulla somma dovuta a SACE a partire dalla data di pagamento sopra indicata, fino alla data di effettivo saldo, senza bisogno di costituzione in mora e fatto salvo il maggior danno.

Il presente atto è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

ALLEGATO V – ATTO DI ADESIONE

[Su carta intestata della Banca]

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42
00187 Roma, Italia

Oggetto: Atto di Adesione all'ACCORDO QUADRO DI PARTECIPAZIONE Master Risk Participation Agreement versione [●] (l'“Accordo”)

Ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nel presente Atto di Adesione con le iniziali maiuscole hanno il medesimo significato ad essi attribuito nell'Accordo.

Facciamo riferimento all'Accordo e ai relativi allegati, versione [●] pubblicati sul sito www.sace.it, avente ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi della Normativa SACE, di garanzie in favore di Banche.

In relazione a quanto sopra, [Banca], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●] (la “Banca”) intende aderire, ai sensi di quanto stabilito all'Articolo 21 (Efficacia dell'Accordo) dell'Accordo, all'Accordo medesimo e impegnarsi a rispettare quanto in esso contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, la Banca, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto]⁸, dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente l'Accordo, di conoscerlo, di averlo compreso e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi dell'Accordo, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta dall'Accordo e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

La Banca prende atto che il contratto rappresentato dall'Accordo e dai relativi Allegati diverrà efficace tra la Banca e SACE a partire dalla data di ricezione da parte di SACE del presente Atto di Adesione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Banca o da altro soggetto munito dei necessari poteri, unitamente agli allegati previsti.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'Articolo 20 (Comunicazioni) dell'Accordo, la Banca comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [●] con indirizzo PEC [●].

Ai fini del presente atto la Banca elegge domicilio presso [●].

⁸ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Allega:

A – Poteri di firma⁹

B – Accordo

Cordiali saluti,

[Banca]

[Nome]

Titolo: [] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Banca]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri della Banca]

⁹ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

ALLEGATO VI – AUTOCERTIFICAZIONE PROGETTI ELEGGIBILI

[Su carta intestata dell'Ordinante]

- VI. A - AUTOCERTIFICAZIONE ARCHIMEDE

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 Roma, Italia

In relazione a [inserire riferimenti relativi all'Operazione] (l'"**Operazione**") che sarà emessa da [inserire nome della banca] (la "**Banca**") relativamente al contratto (il "**Contratto**") di realizzazione del Progetto in Italia, come indicato nella Sez. A della presente Autocertificazione con [inserire nome del committente del progetto/fornitura] (il "**Beneficiario**"), [inserire nome della società] (la "**Società**"), con sede legale in [•] iscritta al registro delle imprese di [•] con numero [•], nella persona di [•], in virtù dei poteri ad esso conferiti con atto in data [•], dichiara, irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che:

A. L'Operazione ha ad oggetto l'esecuzione da parte dell'Ordinante di appalti, forniture/ subforniture e/o lavori per la realizzazione in Italia di (il "**Progetto**"): [inserire dettagli del Progetto]

Investimenti connessi a:

1. Infrastrutture

Y infrastrutture contemplate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (come di volta in volta modificato e/o integrato) e relativi provvedimenti attuativi

Y Infrastrutture ambientali e risorse idriche

Y Infrastrutture universitarie, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali

Y Infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, waste to energy

Y Altre infrastrutture (incluse le infrastrutture o opere civili, afferenti al settore del Turismo, della Logistica o della Grande distribuzione)

2. Servizi Pubblici Locali

Y Servizi di distribuzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

Y Servizi idrici, servizi di gestione dei rifiuti urbani trasporto pubblico locale, trasporto scolastico

Y Servizi scolastici, socio-sanitari e assistenziali, di igiene urbana e cura del verde pubblico

Y altri servizi pubblici locali

3. Transizione economia pulita e circolare e mobilità sostenibile

Processi di transizione verso un'economia pulita e circolare

Mobilità sostenibile

4. Adattamenti/Mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica

Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti

Sostenibilità e resilienza ambientale o climatica

5. Industria

6. Innovazione tecnologica, industriale e digitale

B. I seguenti requisiti dell'Operazione sono rispettati:

- la Società [e il Garante] non rientra[no] nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.
- Paese di destinazione: Italia
- La Società non è una PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003

C. La Società dichiara e garantisce che:

- (a) il Contratto è finalizzato alla realizzazione del Progetto;
- (b) nel caso in cui rientri in uno degli ambiti di cui ai paragrafi 3 o 4 della sezione A della presente Autocertificazione, il Progetto è teso al perseguimento dell'obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●] [INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI DISTINTI] di cui all'Elenco Obiettivi Ambientali di cui all'Allegato **VI. B – Elenco Obiettivi Ambientali** (l'“Obiettivo Ambientale”), e non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali ivi indicati, in conformità ai seguenti criteri:
 - tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020/31 e, in particolare, al paragrafo [●] [INSERIRE RIFERIMENTI IN TASSONOMIA APPLICABILI AL PROGETTO] e relativi criteri di valutazione; o
 - Tabella Indicatori MATTM, come riportata nell'Allegato VI. C – Tabella Indicatori MATTM, debitamente compilata, sottoscritta;e, ove previsti, altri criteri applicabili all'obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●], come indicati nell'Elenco Obiettivi Ambientali;

D. La Società si impegna a fornire [alla Banca] e a SACE (all'indirizzo PEC sace.controlling@pec.it avendo cura di indicare, nell'oggetto della comunicazione il numero dell'Operazione SACE), ad esclusione delle Operazioni che riguardino l'emissione di un bid bond, un maintenance bond, un warranty bond o un custom bond, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:

1. su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto;
2. entro il sesto mese successivo al termine finale dell'Operazione, una dichiarazione di completamento del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell'Obiettivo Ambientale laddove il Progetto rientri in uno dei seguenti ambiti: processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, mobilità sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti, sostenibilità e resilienza ambientale o climatica.

E. La Società si impegna:

1. qualora richiesto, a mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le registrazioni disponibili all'Ordinante in relazione al Progetto, e a consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di verificare il rispetto delle finalità indicate come scopo dell'Operazione Partecipata;

2. ad operare conformemente alle proprie procedure al fine di garantire che il Progetto sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, nonché con eventuali ulteriori linee guida, principi e/o convenzioni adottate di volta in volta in relazione a tali materie, ciascuna come successivamente modificata, integrata e/o sostituita.

Con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni la Società garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente documento e/o successivamente sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale e conferma di essere a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

La Società si obbliga irrevocabilmente a tenere indenne SACE da ogni danno, spesa ed onere che quest'ultima dovesse subire in conseguenza di:

- (i) falsità, inesattezza, incompletezza o violazione delle dichiarazioni e/o impegni ai sensi del presente documento e/o successivamente fornite; e/o
- (ii) commissione accertata con sentenza passata in giudicato da parte della Società e/o da parte di propri amministratori o soggetti agenti per loro conto di reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o di corruzione tra privati e/o e/o reati di cui al D.lgs. 231/2001, in relazione al Progetto,
- (iii) nonché da qualsiasi costo e spesa in cui SACE sia incorsa per ottenere dalla Società il pagamento di quanto le è dovuto.

Il mancato versamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Società di una richiesta scritta di SACE è produttivo di interessi al tasso di mora per ritardato pagamento pari al tasso EURIBOR a un mese maggiorato del 1% annuo, da calcolarsi sulla somma dovuta a SACE a partire dalla data di pagamento sopra indicata, fino alla data di effettivo saldo, senza bisogno di costituzione in mora e fatto salvo il maggior danno.

Il presente atto è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

- VI. B – ELENCO OBIETTIVI AMBIENTALI

Elenco Obiettivi Ambientali

Versione n.3 del 23 aprile 2024

Il presente Elenco Obiettivi Ambientali potrà, di volta in volta, subire variazioni in conseguenza dell’emanazione di eventuali modifiche e/o evoluzioni della normativa e/o regolamentazione italiana o europea allo stesso applicabili.

Struttura del documento

Il documento si compone di sei sezioni – una per ciascun Obiettivo Ambientale – come segue:

(i) **Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici**

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti alla mitigazione dei cambiamenti climatici, derivanti dall’allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell’art. 64, D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (come di volta in volta modificato e/o integrato, il “**D.L. Semplificazioni**”)

(ii) **Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici**

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti all’adattamento ai cambiamenti climatici, derivanti dall’allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell’art. 64 del D.L. Semplificazioni

(iii) **Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine**

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti alla protezione delle acque e delle risorse marine, derivanti dall’allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell’art. 64 del D.L. Semplificazioni

(iv) **Obiettivo 4: Economia circolare**

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti all’economia circolare derivanti, derivanti dall’allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell’art. 64 del D.L. Semplificazioni

(v) **Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento;**

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, derivanti dall’allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell’art. 64 del D.L. Semplificazioni

(vi) **Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi**

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, derivanti dall’allegato IV al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell’art. 64 del D.L. Semplificazioni

Modalità di certificazione degli Obiettivi Ambientali

In relazione agli Obiettivi Ambientali e/o alle Fattispecie dove sono previsti requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto nelle Condizioni Generali e nei relativi allegati, nonché nell'Autocertificazione, sono state riportate, sotto alla relativa casella, le note esplicative dei requisiti ulteriori per tali Obiettivi Ambientali e/o Fattispecie.

Talune attività economiche possono ricadere in uno o più degli Obiettivi Ambientali, a seconda delle loro finalità e delle prestazioni ad esse associate (ad es., il trattamento dei rifiuti può ricadere, a seconda dei casi, sia nell'Obiettivo 1 che nell'Obiettivo 4).

Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici
<p>Fattispecie (A): energia (produzione e componenti), smart grid, sistemi di accumulo di energia, idrogeno</p> <p><i>NOTA: senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall'operatività Green i finanziamenti e/o le Operazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attività economiche relative alla produzione di energia da combustibili fossili, inclusa la cogenerazione (ammissibile solo se rispetta l'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.29-4.30-4.31)</i></p>
Casistiche
<p>(i) Attività economiche relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) produzione di energia solare (fotovoltaica e/o a concentrazione), eolica, oceanica (come declinati nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4), e produzione di tecnologie/componenti per le energie rinnovabili come ad esempio produzione di pannelli e componenti per le turbine eoliche (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, par. 3.1); (b) produzione di elettricità da bioenergia: biomassa, biogas, biofuel da materie organiche di prima generazione (es. rifiuti, liquami, gestione agricola e forestale), combustibili liquidi e gassosi da materie organiche di seconda generazione (es. residui non utilizzabili dell'industria agroalimentare) con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 4.7 e 4.8); (c) produzione di energia geotermica con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 4.6); (d) produzione di energia idroelettrica da centrali ad acqua fluente senza bacino artificiale, oppure da centrali con sbarramento e invaso di ritenuta aventi densità di potenza superiore a 5W/m² o, se inferiore, emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 4.5); (e) produzione di calore/freddo, con o senza cogenerazione di energia elettrica, a partire da energie rinnovabili, bioenergia, calore di scarto (come da requisiti dell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato

e/o integrato, paragrafi 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25);

- (f) produzione di energia elettrica, cogenerazione ad alto rendimento, produzione di calore/freddo da **combustibili gassosi fossili** con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh oppure, solo per impianti con permesso di costruzione rilasciato entro il 2030 (che rispetti tutti i criteri previsti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.29, 4.30, 4.31);
- (g) costruzione e gestione di (i) sistemi di **trasmissione** che trasportano l'energia elettrica nel sistema interconnesso ad altissima e alta tensione, (ii) sistemi di **distribuzione** che trasportano **energia** elettrica in sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione, (iii) prodotti, apparecchiature o sistemi per la trasmissione e distribuzione elettrica che rispondono a criteri di riduzione delle emissioni di gas serra (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.9 e 3.20);
- (h) costruzione e gestione di impianti per lo **stoccaggio dell'energia elettrica** (con strumenti meccanici, idraulici, batterie o altri supporti chimici) per l'utilizzo successivo, inclusa la produzione di **batterie** ricaricabili, accumulatori e pacchi batterie e il loro riciclaggio (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 4.10 e 3.4);
- (i) costruzione e gestione di impianti che immagazzinano energia termica, quali ad esempio **accumulo di energia termica** nel sottosuolo (*underground thermal energy storage UTES*) o in acquiferi (*aquifer thermal energy storage ATES*) (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.11);
- (j) distribuzione di energia termica mediante impianti di **teleriscaldamento e teleraffreddamento** efficienti, cioè che usano per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto, il 75% calore cogenerato o il 50% una combinazione di tale energia e calore (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 4.15);
- (k) passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile e produzione di **combustibili puliti** ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio che conseguono significative **riduzioni** delle emissioni di GHG (come previsto nel D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la Direttiva (UE) 2018/2001);
- (l) creazione di infrastrutture energetiche necessarie per la decarbonizzazione dei sistemi energetici, incluso l'installazione e funzionamento di **pompe di calore** elettriche (non come impianto tecnico per l'edilizia presente nella fattispecie B) (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.16);
- (m) realizzazione di **smart grids** che abilitino alla comunicazione digitale continua tra il fornitore e i clienti in modo da consentire una rapida rimodulazione dell'energia fornita in base alle specifiche esigenze di utilizzo / in linea con la domanda ed un utilizzo efficiente delle risorse disponibili;
- (n) produzione e stoccaggio di **idrogeno**, combustibili sintetici a base di idrogeno, ammoniaca, apparecchiature per la produzione e utilizzo di idrogeno (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.10, 3.15, 3.2, 4.12);
- (o) reti di **distribuzione gas rinnovabili** e idrogeno (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.14);

- (p) produzione di **energia nucleare**: attività pre-commerciali, costruzione e gestione di nuovi impianti, gestione di impianti esistenti (come da requisiti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.26, 4.27, 4.28);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).

Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici

Fattispecie (B): efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas serra nell'edilizia, nell'industria e nei servizi (incluso trattamento rifiuti)

Casistiche

- (i) Attività economiche relative a:
- (a) costruzione di **nuovi edifici**, residenziali e non, che presentino un fabbisogno di energia primaria almeno 10% inferiore della soglia NZEB – *Nearly-Zero Energy Buildings* (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 7.1);
 - (b) **ristrutturazione** di edifici esistenti che si qualifichi come ristrutturazione importante in base alle norme nazionali, oppure che riduca il fabbisogno di energia primaria di almeno il 30% (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 7.2);
 - (c) installazione di **dispositivi per l'efficienza energetica** nell'edilizia, inclusi dispositivi per la relativa misurazione, regolazione e controllo, quali ad esempio: infissi, sorgenti luminose (anche stradali), isolamento involucro, termostati, contatori intelligenti, automazione dell'illuminazione, schermatura solare (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.5 e 7.3, paragrafo 7.5);
 - (d) installazione, manutenzione e riparazione di stazioni per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 7.4);
 - (e) installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie in loco per le energie rinnovabili come **impianti tecnici per l'edilizia**, quali ad esempio: solari fotovoltaici, pannelli per acqua calda, pompe di calore (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 7.6);
 - (f) **produzione manifatturiera** ad elevata intensità carbonica le cui emissioni sono inferiori al valore medio del 10% degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO₂ equivalente/t), come da Regolamento UE 2021/447, quali ad esempio: produzione di alluminio, cemento, ferro e acciaio, prodotti chimici (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16);
 - (g) fabbricazione di resine, **materie plastiche** ed elastomeri termoplastici non vulcanizzabili, miscelazione di resine su misura, produzione di resine sintetiche non personalizzate mediante processi di riciclaggio

meccanico, oppure di riciclaggio chimico o derivate da materie prime rinnovabili purché con emissioni di gas serra ridotte (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.17);

- (h) realizzazione di impianti efficienti di **riciclo e recupero dei rifiuti non pericolosi**, di compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attività di raccolta e trasporto di frazioni differenziate di rifiuti non pericolosi (come declinati nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 5.5, 5.8 e 5.9);
 - (i) elaborazione dei dati attraverso i **centri di dati**, hosting e attività connesse, e soluzioni TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (come declinati nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 8.1);
 - (j) **miglioramento dell'efficienza energetica** di beni, tecnologie o processi in uso che non rientrano nei paragrafi soprastanti, inclusa la fabbricazione di tecnologie volte a ridurre le emissioni di gas serra (Criteri MATTM ovvero allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.6);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).

Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici

Fattispecie (C): infrastrutture e mezzi per mobilità fluviale, lacustre e marittima e per la mobilità aerea.

Casistiche

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) **mobilità fluviale e lacustre/mezzi:** navi passeggeri e merci a zero emissioni di CO₂ o, fino al 2025, ibride oppure *dual fuel* con almeno il 50% di utilizzo di una fonte energetica a zero emissioni (es. *biofuels*) o, dal 2026, con una riduzione progressiva di intensità media annua delle emissioni di gas serra o di consumo di carburante (come da indicazioni previste nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.7, 6.8, 6.9);
 - (b) **mobilità marina/mezzi:** navi merci, passeggeri o combinate merci/passeggeri o per operazioni portuali a zero emissioni di CO₂, oppure, fino al 2025, ibride oppure *dual fuel* con almeno il 25% di utilizzo di una fonte energetica a zero emissioni (es. *biofuels*), o con adeguati indici EEDI, o dal 2026 con una riduzione progressiva di intensità media annua delle emissioni di gas serra o di consumo di carburante (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.10, 6.11, 6.12);
 - (c) **mobilità fluviale, lacustre e marina/infrastrutture:** infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO₂ dallo scarico delle navi o per le operazioni proprie del porto (es. *cold ironing*), nonché di infrastrutture adibite al trasbordo e al trasferimento modale, a impianti di servizio e a sistemi di sicurezza e gestione del traffico. Sono escluse le operazioni di dragaggio delle vie d'acqua

(tutto come da condizioni incluse nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 6.16);

(d) **mobilità aerea/mezzi:** aeromobili per passeggeri e merci (incluse parti e apparecchiature di aeromobili) con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero (o come da indicazioni descritte nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.21, 6.18, 6.19);

(e) **mobilità aerea/infrastrutture:** infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO₂ dello scarico degli aeromobili o le operazioni proprie dell'aeroporto e per la fornitura di energia elettrica e di aria condizionata agli aeromobili in sosta, inclusi i servizi di assistenza a terra, nonché di infrastrutture adibite al trasbordo su rotaia e per vie d'acqua (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 6.17 e 6.20);

(ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).

Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici

Fattispecie (D): mobilità pulita su strada e ferrovia

Casistiche

(i) Attività economiche relative a:

(a) **trasporto ferroviario/mezzi:** trasporto di passeggeri e merci su ferrovia (come da indicazioni presenti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.1 e 6.2);

(b) **trasporto ferroviario/infrastrutture:** infrastrutture necessarie per ferrovie e metropolitane, inclusi ponti e gallerie, stazioni, terminali, impianti di servizio ferroviario e sistemi di gestione del traffico e della sicurezza, compresa la fornitura di servizi (come da indicazioni contenute nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 6.14);

(c) **trasporto pubblico/mezzi:** trasporto di passeggeri su strada in aree urbane e suburbane (come da indicazioni dell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.3). Le attività economiche di questa categoria possono comprendere la gestione di diverse modalità di trasporto terrestre, come autobus, tram, tranvia, filobus, ferrovia metropolitana e ferrovia sopraelevata. Sono incluse anche le linee città-aeroporto o città-stazione e la gestione di funicolari e funivie che fanno parte di sistemi di transito in aree urbane o suburbane. Le attività economiche di questa categoria comprendono anche servizi di autobus di linea a lunga percorrenza, noleggi speciali, escursioni e altri servizi occasionali di autobus da turismo, gestione di scuolabus e autobus per il trasporto;

(d) **trasporto privato/ciclogistica:** mobilità personale la cui propulsione deriva dall'attività fisica dell'utilizzatore, da un motore a zero emissioni o da una combinazione di motore a zero emissioni e attività fisica. Ciò include la fornitura di servizi di trasporto di merci mediante biciclette (cargo)

(allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.4);

- (e) **trasporto privato/infrastrutture-ciclogistica:** infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica. (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 6.13);
- (f) **trasporto privato/auto e motoveicoli:** mobilità personale via veicoli appartenenti alla categoria M1, N1, o L (veicoli a due o tre ruote e quadricicli) a zero emissioni di CO₂ o, fino al 2025, entro 50 gCO₂/km (come da indicazioni nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.5);
- (g) **trasporto privato/merci:** mobilità personale e trasporto tramite veicoli appartenenti alla categoria N1, N2 o N3 che rientrano nell'ambito di applicazione della norma EURO VI, fase E o successiva, per i servizi di trasporto di merci su strada (come da indicazioni nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.6);
- (h) **trasporto pubblico e privato/infrastrutture:** infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO₂ dallo scarico del trasporto su strada, nonché di infrastrutture adibite al trasbordo e di infrastrutture necessarie per la gestione del trasporto urbano (come da indicazioni nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 6.15). Le attività economiche di questa categoria possono comprendere punti di ricarica elettrica, stazioni di rifornimento dell'idrogeno, sistemi di strade elettrificate (ERS, *Electric Road System*), infrastrutture e sovrastrutture di terminali per il carico, lo scarico e il trasbordo di beni;
- (i) sviluppo di piattaforme per la **digitalizzazione integrata dei dati sulla mobilità** (stradale, ferroviaria) finalizzate ad una gestione efficiente del traffico e ad una riduzione dei tempi di attesa delle utenze;
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).

Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici

Fattispecie (E): attività a supporto della mobilità pulita

Casistiche

- (i) Attività economiche relative a:
- (a) produzione di **biocombustibili** avanzati per il trasporto quali: (i) produzione di biometano da digestione anaerobica di frazione organica dei rifiuti solidi urbani e/o da fanghi di trattamento dei reflui; (ii) produzione di biocombustibile per uso trasporto a partire da biomasse forestali o agricole (inclusi reflui zootecnici) purché non ad uso alimentare (umano o animale) (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 4.13);
 - (b) fabbricazione, riparazione e riqualificazione di **veicoli, treni, materiale rotabile e navi** a basse emissioni di carbonio, inclusi componenti. Sono inclusi, quindi, autovetture, automezzi, biciclette e ciclomotori, carri ferroviari, vagoni letto e software relativi ai componenti ferroviari (come da requisiti previsti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 3.3, 3.18, 3.19);
 - (c) fabbricazione e riciclo di batterie ricaricabili, pacchi batterie e accumulatori (e relativi componenti), anche a partire da materie prime secondarie, che si traducono in sostanziali riduzioni delle emissioni di gas serra nei trasporti (come previsto nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 3.4).
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).

Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici

Fattispecie (F): cattura e stoccaggio o utilizzo del carbonio (*carbon capture and storage — CCS, or/and utilization - CCU*)

Casistiche

- (i) Attività economiche relative a:
- (a) tecnologie non nocive per l'ambiente per la **cattura** finalizzata all'utilizzo/riutilizzo o stoccaggio del carbonio che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (Criteri MATTM);
 - (b) processi di biofizzazione, conversione e/o altri metodi per l'**utilizzo o riutilizzo di CO₂** in processi produttivi e/o nella produzione di altri materiali (polimeri come policarbonati, materiali per l'edilizia, ecc.) (Criteri MATTM);
 - (c) **trasporto di CO₂** catturata con qualsiasi modalità (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.11);
 - (d) realizzazione di **hub per lo stoccaggio di CO₂**, anche mediante sfruttamento di giacimenti esauriti e di *asset* dismessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.12);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1 e 9.2).

Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici**Fattispecie (G): ripristino delle foreste, delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide e imboschimento****Casistiche**

- (i) Attività economiche relative a:
- (a) incremento dei benefici climatici derivanti dalle **foreste**, creando sinergie con altre necessità legate alle foreste;
 - (b) **prevenzione della deforestazione e del degrado forestale** e attività che consentano il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;
 - (c) intervento sulla **gestione forestale** per creare **ecosistemi resilienti** in linea con i principi della gestione forestale sostenibile (*sustainable forest management* – i.e. gestione forestale che mantenga la biodiversità, la produttività e la capacità rigenerativa senza danneggiare altri ecosistemi);
 - (d) **gestione attiva delle foreste** per incrementare la produttività in modo sostenibile traendone tutti i benefici disponibili in linea con i principi della gestione forestale sostenibile (*sustainable forest management* – i.e. gestione forestale che mantenga la biodiversità, la produttività e la capacità rigenerativa senza danneggiare altri ecosistemi),
- (tutti i punti precedenti come declinati nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nei paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);
- (e) protezione e ripristino ambientale delle **zone umide o torbiere** come definite dalla Convenzione di Ramsar (secondo i requisiti dell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.1);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).

Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici**Fattispecie (H): rete idrica, fognaria, depurazione, gestione rifiuti**

NOTA: senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall'operatività Green i finanziamenti e/o le Operazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attività economiche relative ad incenerimento di rifiuti non pericolosi, con o senza recupero energetico e impianti per la selezione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR)

Casistiche**(i) Attività economiche relative a:**

- (a) sistemi di **raccolta, trattamento e fornitura di acqua** per utenze domestiche o industriali, con consumo medio di energia inferiore a 0,5 kWh/mc (o secondo i criteri alternativi previsti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.1 e 5.2);
- (b) sistemi di **acque reflue** centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento con bassi consumi energetici per abitante equivalente (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.3 e 5.4);
- (c) **raccolta, trasporto, recupero materiali da rifiuti non pericolosi** differenziati (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.5, 5.9);
- (d) costruzione e gestione di impianti per il **trattamento dei fanghi di depurazione** mediante digestione anaerobica, con conseguente produzione e utilizzo di biogas e prodotti chimici (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.6);
- (e) costruzione e gestione di impianti dedicati per il trattamento di rifiuti organici, separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata (inclusi reflui zootecnici), mediante **digestione anaerobica** con conseguente produzione e utilizzo di biogas e digestato o mediante **compostaggio** (digestione aerobica) (come da requisiti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.7, 5.8);
- (f) installazione e gestione di infrastrutture per la cattura e l'utilizzo di **gas di discarica** in discariche o celle di discarica chiuse in modo permanente e non entrate in esercizio dopo l'8 luglio 2020 (come da requisiti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.10);

(ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).

Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici

NOTA: per il presente Obiettivo Ambientale, in aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa all'Operazione dovrà includere attestazioni relative al rischio di cambiamento climatico / vulnerabilità **valutato in linea con i criteri di vaglio tecnico riportati per le attività economiche elencate nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al fine di determinare la necessità di interventi per il miglioramento della capacità di adattamento e resilienza rispetto al cambiamento climatico**

Fattispecie (A): interventi di prevenzione dal rischio di calamità naturali**Casistiche**

(i) Attività economiche relative a:

- (a) produzione ed installazione di sistemi e tecnologie per la **protezione delle infrastrutture, edifici e altri immobili** contro il rischio di calamità naturali derivanti dai cambiamenti climatici (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13);
- (b) produzione ed installazione di sistemi, tecnologie e soluzioni per la **protezione del territorio** contro il rischio di calamità naturali o comunque derivanti dai cambiamenti climatici (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 1, 2, 14);
- (c) realizzazione di **soluzioni di adattamento** che contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica, sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato,);
- (d) mitigazione e prevenzione del rischio di **alluvioni** (e.g. barriere anti-alluvionali, superfici porose, ecc.) (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 14.2);
- (e) sviluppo e produzione di tecnologie che consentano il **monitoraggio di cambiamenti climatici** quali, a titolo esemplificativo, strumenti per l'osservazione, per l'intervento coordinato e preventivo nonché strumentazione informatica di supporto (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 8.4 e 14.1);

(ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.2).

Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici

NOTA: per il presente Obiettivo Ambientale, in aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa all'Operazione dovrà includere attestazioni relative al rischio di cambiamento climatico / vulnerabilità **valutato in linea con i criteri di vaglio tecnico riportati per le attività economiche elencate nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al fine di determinare la necessità di interventi per il miglioramento della capacità di adattamento e resilienza rispetto al cambiamento climatico**

Fattispecie (B): interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale da rischi climatici

Casistiche

- (i) Attività economiche relative a:
- (a) produzione ed installazione di sistemi e tecnologie per la **protezione del patrimonio culturale** (edifici, opere, beni e altri oggetti di interesse artistico o culturale) contro il rischio di calamità naturali derivanti dai cambiamenti climatici (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 7 e 14);
 - (b) sviluppo e produzione di tecnologie che consentano il **monitoraggio del territorio** su cui insistono ovvero sono collocati beni appartenenti al patrimonio culturale, mappando e rappresentando il relativo livello di rischio rispetto a fenomeni connessi o derivanti da cambiamenti climatici quali, a titolo esemplificativo, strumenti per l'osservazione, per l'intervento coordinato e preventivo nonché strumentazione informatica di supporto (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 8.4 e 14.1);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.2).

Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine

Fattispecie (A): raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue, urbane e industriali

Casistiche

Attività economiche relative a:

- (a) tecnologie e adozione di processi per la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle **acque reflue industriali** (Criteri MATTM);
- (b) costruzione, espansione, ammodernamento, gestione e rinnovo delle infrastrutture per le **acque reflue urbane**, compresi gli impianti di trattamento, le reti fognarie, le strutture di gestione delle acque meteoriche, i collegamenti alle infrastrutture per le acque reflue, gli impianti decentrati di trattamento delle acque reflue, compresi i sistemi individuali e altri sistemi adeguati, e le strutture di scarico per i liquami trattati. L'attività può includere la rimozione dei microinquinanti (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.2);
- (c) tecnologie e adozione di processi per il **miglioramento della qualità dell'acqua**, ad esempio eliminazione delle pratiche di scarico non controllato, riduzione del rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, riduzione acque reflue non trattate (Criteri MATTM).

Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine
Fattispecie (B): accesso ad acqua potabile
<u>Casistiche</u>
<p>Attività economiche relative a:</p> <p>(a) sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua destinata al consumo umano basati sull'estrazione di risorse naturali da fonti idriche superficiali o sotterranee (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.1)</p> <p>(b) installazione di tecnologie di controllo e relativi servizi di manutenzione delle perdite che consentono di ridurre e prevenire le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.1). Questa attività include valvole di controllo della pressione, trasmettitori di pressione, flussimetri, etc..</p>

Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine
Fattispecie (C): miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica
<u>Casistiche</u>
<p>Attività economiche relative a:</p> <p>(a) tecnologie e adozione di processi per un'efficiente pianificazione, sviluppo, distribuzione, trattamento e gestione (incluso prevenirne la dispersione) delle risorse idriche (Criteri MATTM);</p> <p>(b) fabbricazione, sviluppo, installazione e diffusione di soluzioni tecnologiche basate sui dati di tipo informatico (IT) o operativo (OT) o fornitura dei relativi servizi di manutenzione, riparazione e professionali, inclusa consulenza tecnica per la progettazione o il monitoraggio, per controllare, gestire, ridurre e attenuare le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.1).</p>

Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine
Fattispecie (D): interventi di mitigazione del degrado delle risorse idriche con soluzioni basate sulla natura
<u>Casistiche</u>
<p>Attività economiche relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) intervento che dia un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine nei limiti in cui contribuisca in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico (Criteri MATTM); (b) pianificazione, costruzione, estensione ed esecuzione di misure di gestione su larga scala delle alluvioni o della siccità basate sulla natura e di misure di ripristino degli ecosistemi acquatici costieri, di transizione o interni che contribuiscono a prevenire e proteggere da inondazioni o siccità e a migliorare la ritenzione idrica naturale, la biodiversità e la qualità dell'acqua (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.1); (c) costruzione, espansione, gestione e rinnovo di impianti di sistemi di drenaggio urbano che riducono l'inquinamento e i rischi di alluvione dovuti agli scarichi del deflusso urbano e migliorano la qualità e la quantità delle acque urbane sfruttando i processi naturali, come l'infiltrazione e la ritenzione (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.3).

Obiettivo 4: Economia circolare
Fattispecie (A): attività produttive con rilevante impatto sull'economia circolare
<u>Casistiche</u>
<p>Attività economiche relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) fabbricazione di imballaggi in materie plastiche con uso di materie prime circolari, da rifiuti organici e concepiti per il riutilizzo (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.1); (b) fabbricazione di equipaggiamenti elettrici ed elettronici con elevate caratteristiche di durabilità, riparabilità, sostituzione e riutilizzo dei componenti incluse le batterie, quali ad esempio prodotti con il marchio "Ecolabel" (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.2); (c) edilizia: costruzione di nuovi edifici o ristrutturazione di edifici esistenti massimizzando il recupero dei rifiuti di costruzione e riducendo al minimo l'uso di materie prime, con tecniche di costruzione che

sostengono la circolarità (come dettagliato nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.5);

- (d) **manutenzione di strade e autostrade**, altri passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, autostrade, ponti, gallerie e piste, vie di rullaggio e piazzali degli aeroporti, svolte massimizzando il recupero dei rifiuti e riducendo al minimo l'uso di materie prime (come declinato nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.4, 3.5);
- (e) costruzione, ampliamento, gestione e rinnovo di impianti per la **produzione di acque affinate**, di impianti per la **raccolta di acqua piovana e meteorica** e di impianti per la raccolta e il trattamento delle **acque grigie** per sostituire l'acqua potabile per usi industriali, irrigui, urbani, etc. (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.2);
- (f) costruzione, ammodernamento, gestione e rinnovo di impianti per il **recupero del fosforo** dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (fase acquosa e fanghi) e dai materiali (ceneri) a seguito dell'ossidazione termica (incenerimento) dei fanghi di depurazione (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.1).

Obiettivo 4: Economia circolare

Fattispecie (B): aumento del grado di "circolarità" nei cicli produttivi e nei prodotti

NOTA: per le casistiche (i)(a) e (i)(c) della presente Fattispecie, in aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa all'Operazione dovrà includere attestazioni (*) relative all'assessment effettuato sul ciclo produttivo nell'ambito dell'Operazione, al fine di dimostrare incrementi quantificabili di opportuni indicatori di circolarità definiti in relazione, inter alia, alla riciclabilità dei prodotti, all'utilizzo di materie prime secondarie o di riciclo, alla durabilità dei prodotti

Casistiche

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) nei cicli produttivi, sviluppo di processi, dispositivi e macchinari per la **riduzione dell'uso di materie prime primarie, riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime secondarie** di elevata qualità, incremento dell'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie (Criteri MATTM + attestazione (*));
 - (b) riparazione, riqualificazione e rifabbricazione di beni che sono già stati utilizzati per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica) per **prolungare la durata di vita dei prodotti**, inclusa la vendita di parti di ricambio e di beni di seconda mano (come da requisiti nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.1, 5.2 e 5.4);
 - (c) intervento per **prolungare l'uso dei prodotti**, anche attraverso il riutilizzo, la **progettazione per la longevità**, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti (Criteri MATTM + attestazione (*));
 - (d) costruzione, gestione e ammodernamento di impianti per lo smantellamento e la decontaminazione di prodotti complessi a fine vita, dei beni mobili e dei loro componenti per il **recupero dei materiali o la preparazione per il riutilizzo dei componenti**, quali automobili, navi e apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per il recupero di materiali (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 2.6 e 5.3);

- (e) fornitura di **soluzioni IT/OT** (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati, per la valutazione e a supporto della circolarità dei beni e dei materiali (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.1);
- (f) prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare, e sviluppo di mercati virtuali e di piattaforme di annunci per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.5, 5.6).

Obiettivo 4: Economia circolare

Fattispecie (C): gestione dei rifiuti finalizzata a recupero, riutilizzo, riciclo

NOTA: senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall'operatività Green i finanziamenti e/o le Operazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attività economiche relative ad incenerimento di rifiuti non pericolosi, con o senza recupero energetico e impianti per la selezione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR)

Casistiche

Attività economiche relative a:

- (a) **raccolta differenziata e di trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi** finalizzati alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio, compresi la costruzione, la gestione e l'ammodernamento delle strutture coinvolte nella raccolta e nel trasporto di tali rifiuti, quali le isole ecologiche e le stazioni di trasferimento dei rifiuti, come mezzo per il recupero di materiali (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.3);
- (b) costruzione, ammodernamento e gestione di impianti dedicati al **trattamento dei rifiuti pericolosi** come mezzo per le operazioni di recupero di materiali. L'attività include, ad esempio, rigenerazione di solventi, acidi e basi, catalizzatori, lubrificanti, oli industriali usati, etc. e non comprende i RAEE (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.4);
- (c) costruzione e gestione di impianti per il **trattamento di rifiuti organici** raccolti in maniera differenziata mediante digestione anaerobica o compostaggio, con conseguente produzione e utilizzo di biogas, biometano, digestato, compost o sostanze chimiche (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.5);
- (d) costruzione, ammodernamento e gestione di impianti per la **cernita o il recupero dei flussi di rifiuti non pericolosi** in materie prime secondarie di qualità elevata mediante un processo di trasformazione meccanica (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.7);
- (e) **demolizione** di edifici, strade e piste, ferrovie, ponti, gallerie, impianti per il trattamento delle acque reflue, impianti per il trattamento delle risorse idriche, condotte, pozzi e pozzi di trivellazione, impianti di generazione di energia, impianti chimici, dighe e bacini, miniere e cave, strutture offshore, opere in prossimità della costa, porti, opere per la costruzione di vie di navigazione e per la formazione e la bonifica di terreni, **con almeno il 90% dei rifiuti da demolizione preparato per il riutilizzo o riciclo** (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.3).

Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento
<p>Fattispecie (A): riduzione/prevenzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, diverse dai gas a effetto serra e miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo</p> <p><i>NOTA: senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall'operatività Green i finanziamenti e/o le Operazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attività economiche relative ad incenerimento di rifiuti non pericolosi, con o senza recupero energetico e impianti per la selezione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR)</i></p>
Casistiche
<p>Attività economiche relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) riduzione e prevenzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra in aria, acqua e suolo migliorativo del 20% rispetto ai limiti di legge; (b) sviluppo di processi, componenti e strumenti per il monitoraggio costante della qualità e del livello di inquinamento di aria, acqua e suolo; (c) fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche e di medicinali degradabili nell'ambiente o rapidamente biodegradabili (che rispondano ai requisiti previsti nell'allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 1.1 e 1.2); (d) raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi prima del trattamento, del recupero o dello smaltimento dei materiali, compresi la costruzione, la gestione e l'ammodernamento degli impianti coinvolti nella raccolta e nel trasporto di questi rifiuti, come le stazioni di trasferimento dei rifiuti pericolosi, al fine di darvi un trattamento adeguato (la gestione di tali rifiuti deve rispettare i requisiti previsti nell'allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.1); (e) costruzione, cambio di destinazione, ammodernamento e gestione di impianti dedicati per il trattamento dei rifiuti pericolosi, compresi l'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili, il trattamento biologico dei rifiuti pericolosi e il trattamento fisico-chimico (allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.2).

Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento
<p>Fattispecie (B): bonifiche</p>
Casistiche

Attività economiche relative a:

- (a) **bonifica di siti e aree contaminate**, incluse ad esempio: la decontaminazione o la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee dell'area inquinata, in situ o ex situ, in particolare mediante metodi fisici, chimici o biologici; la decontaminazione o la bonifica di impianti o siti industriali contaminati; la decontaminazione o la bonifica delle acque superficiali e delle relative sponde a seguito di inquinamento accidentale, ad esempio mediante la raccolta di inquinanti o mediante metodi fisici, chimici o biologici; la pulizia delle fuoriuscite di petrolio e di altri tipi di inquinanti; la riduzione significativa di sostanze, miscele o prodotti pericolosi, quali l'amianto o la pittura a base di piombo; la pulizia a seguito di calamità naturali, quali alluvioni o terremoti; la bonifica di siti minerari dismessi; operazioni di contenimento, barriere idrauliche, barriere attive e passive intese a limitare o prevenire la migrazione di inquinanti (allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.4);
- (b) **bonifica di discariche** non a norma e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali che sono stati chiusi e non accettano altri rifiuti, oltre a quelli eventualmente inerti o biostabilizzati da utilizzare come materiale di copertura della discarica (allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.3).

Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi

Fattispecie (A): conservazione della natura e della biodiversità, miglioramento della capacità ecosistemica

Casistiche

Attività economiche relative a:

- (a) avvio, sviluppo e realizzazione per conto proprio, a pagamento o su base contrattuale di **attività di conservazione**, comprese le attività di ripristino, volte a mantenere o migliorare lo stato e le tendenze degli habitat terrestri, di acqua dolce e marini, degli ecosistemi e delle popolazioni delle relative specie di fauna e flora. L'attività economica comprende:
 - (i) attività di conservazione in situ, definite dalla convenzione sulla diversità biologica, come la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e la conservazione e il recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
 - (ii) attività di ripristino, definite come attività volte ad aiutare, attivamente o passivamente, (1) un ecosistema a recuperare il buono stato o ad avvicinarvisi, (2) un tipo di habitat a recuperare il miglior stato possibile e la sua estensione naturale o superficie di riferimento favorevole, (3) un habitat di una specie a recuperare quantità e qualità sufficienti, o (4) le popolazioni di specie a recuperare livelli soddisfacenti.

L'attività economica non comprende la conservazione ex situ di componenti della diversità biologica, ad esempio in orti botanici, giardini zoologici, acquari o banche di sementi (allegato IV al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.1).

Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi**Fattispecie (B): gestione sostenibile di boschi e foreste; agricoltura sostenibile**

NOTA: per la casistica (i)(d) della presente Fattispecie, in aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa all'Operazione dovrà includere attestazioni di terza parte (*) che certifichino che gli interventi rientrano in una gestione sostenibile ad es. FSC, PEFC per le foreste, certificazioni biologiche per l'agricoltura, ecc.

Casistiche

(i) Attività economiche relative a:

- (a) **gestione sostenibile delle foreste**, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 1.1 e 1.3 – applicabile solo per i criteri DNSH);
- (b) **rimboschimento e riforestazione** di foreste degradate e ripristino di aree soggette a desertificazioni (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.2 – applicabile solo per i criteri DNSH);
- (c) adozione di **pratiche agricole sostenibili**, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat, finalizzati al sostentamento dei bisogni e necessità della collettività senza compromettere la capacità dell'ambiente e dell'ecosistema di sostenere le necessità delle generazioni future (allegato IV al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.1 – applicabile solo per i criteri DNSH);
- (d) **agricoltura biologica** certificata (allegare la certificazione (*) da parte di un ente accreditato e autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole);
- (e) realizzazione di interventi di "**climate smart agriculture**" volti a trasformare i processi di coltura per garantire lo sviluppo e la sicurezza alimentare in contesti di cambiamento climatico (valutati in linea con l'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, appendice A), nell'ottica di: (i) aumentare in modo sostenibile produttività e rendimento; (ii) adattamento e resilienza rispetto al cambiamento climatico; e (iii) riduzione di emissioni di gas serra;
- (f) **colture acquaponiche** in sistemi di ricircolo chiusi e compatibili con la neutralità climatica, quali ad esempio: vertical farm a consumo energetico prevalentemente da fonti rinnovabili e/o a basse emissioni di CO₂, serre, etc. (Criteri MATTM).

- VI. C - TABELLA INDICATORI MATTM

<p>Indicatore MATTM*</p> <p><i>*L'Operazione risulta eligible se: la differenza di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme alle indicazioni contenute in tabella per ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli indicatori risulta migliorativo in misura almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei rimanenti indicatori risulti peggiorativo</i></p>	<p align="center">Colonna (A)</p> <p align="center">Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione (per attività esistenti)</p> <p align="center"><i>OPPURE</i></p> <p align="center">Situazione <i>standard</i> di settore (per attività nuove)</p>	<p align="center">Colonna (B)</p> <p align="center">Situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione</p>	<p align="center">Colonna (C) = (B) - (A)</p> <p align="center">Differenza, espressa in percentuale, tra situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione</p> <p align="center">E</p> <p align="center">Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione/Situazione <i>standard</i> di settore</p> <p align="center">[%]</p>
<p><u>Carbon footprint</u></p> <p>Emissioni di CO₂ equivalente (calcolando tutti i gas serra convertiti in CO₂) espressa in peso per unità di prodotto, per anno</p> <p>[gCO₂eq/unità di prodotto/anno]</p>			<p><i>Nota: non può essere superiore a 0.</i></p>
<p><u>Water footprint</u></p>			

Indicatore MATTM* *L'Operazione risulta <i>eligible</i> se: la differenza di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme alle indicazioni contenute in tabella per ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli indicatori risulta migliorativo in misura almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei rimanenti indicatori risulti peggiorativo	Colonna (A) Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione (per attività esistenti) <i>OPPURE</i> Situazione <i>standard</i> di settore (per attività nuove)	Colonna (B) Situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione	Colonna (C) = (B) - (A) Differenza, espressa in percentuale, tra situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione E Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione/Situazione <i>standard</i> di settore [%]
Consumo di acqua espresso in volume per unità di prodotto, per anno [m ³ H ₂ O/unità di prodotto/anno]			<i>Nota: non può essere superiore a 0.</i>
<u>Air emissions</u> Emissioni in atmosfera dei seguenti parametri inquinanti: SO _x , NO _x , PM, O ₃ Ciascuno espresso in peso per unità di prodotto per anno [g/unità di prodotto/anno]			<i>Nota: non può essere superiore a 0.</i>

<p>Indicatore MATTM*</p> <p>*L'Operazione risulta <i>eligible</i> se: la differenza di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme alle indicazioni contenute in tabella per ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli indicatori risulta migliorativo in misura almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei rimanenti indicatori risulti peggiorativo</p>	<p>Colonna (A)</p> <p>Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione (per attività esistenti)</p> <p><i>OPPURE</i></p> <p>Situazione <i>standard</i> di settore (per attività nuove)</p>	<p>Colonna (B)</p> <p>Situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione</p>	<p>Colonna (C) = (B) - (A)</p> <p>Differenza, espressa in percentuale, tra situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione</p> <p>E</p> <p>Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione/Situazione <i>standard</i> di settore</p> <p>[%]</p>
<p><i>Energy</i></p> <p>Quantità di energia consumata per l'attività, espressa per unità di prodotto</p> <p>[kWh/unità di prodotto]</p>			<p><i>Nota: non può essere superiore a 0.</i></p>
<p><i>Renewables</i></p> <p>Quota di energia da fonti rinnovabili prodotta e/o utilizzata, per anno</p> <p>[kWh/anno]</p>			<p><i>Nota: non può essere inferiore a 0.</i></p>

<p>Indicatore MATTM*</p> <p>*L'Operazione risulta <i>eligible</i> se: la differenza di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme alle indicazioni contenute in tabella per ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli indicatori risulta migliorativo in misura almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei rimanenti indicatori risulti peggiorativo</p>	<p>Colonna (A)</p> <p>Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione (per attività esistenti)</p> <p><i>OPPURE</i></p> <p>Situazione <i>standard</i> di settore (per attività nuove)</p>	<p>Colonna (B)</p> <p>Situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione</p>	<p>Colonna (C) = (B) - (A)</p> <p>Differenza, espressa in percentuale, tra situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione</p> <p>E</p> <p>Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione/Situazione <i>standard</i> di settore</p> <p>[%]</p>
<p><u>Circularity</u></p> <p>MCI - Material Circularity Index</p> <p>OPPURE</p> <p>Indicatore alternativo di circolarità che caratterizza l'investimento quale ad esempio il risparmio di materia prima vergine e/o l'aumento di materia prima da riciclo per unità di prodotto, per anno</p>			<p><i>Nota: in caso di utilizzo di MCI, il valore non può essere superiore a 0. In caso di utilizzo di diverso indicatore di circolarità, specifico per l'attività e l'investimento, la differenza deve assicurare almeno un non peggioramento dell'indicatore di circolarità tra le due situazioni raffrontate.</i></p>

[LUOGO, DATA]

 [FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]